

unico contratto, per ciascun singolo anno, non inferiore a Euro 700.000,00 I.V.A esclusa

III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: Per esecuzione fornitura: Certificato di classe A per strutture di grandi luci rilasciato da ente abilitato; Per l'esecuzione lavori (art.8 comma 11 septies L. 109/94 s.m.i Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità per categorie e classifiche di importo adeguato a quelle dei lavori da appaltare (punto II. 2.1)

III.3) Condizioni relative all'appalto di fornitura

III.3.1) Riservato particolare professione: no

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedure

IV.1) Tipo procedura: ristretta (appalto- concorso).

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.

IV.3.2) Documenti. Condizioni per ottenerli: Disponibili fino al 7.7.2004. Costo punto 1.3.

IV.3.3) Scadenza delle domande di partecipazione: 9.7.2004 ore 12.00.

IV.3.5) Lingua: Italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo presentazione offerte.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?: no

VI.2) L'appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell'UE?: sì;

Linea di intervento 2.5a Sistema delle residenze Sa-baude

VI.3) Informazioni complementari: Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.

Richieste di invito non vincolano l'Amministrazione appaltante.

VI.4) Data spedizione bando G.U.C.E.: 1.6.2004

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

29

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Esito di asta pubblica. Comune di Torino. Realizzazione di collettore fognario in via Zino Zini Lotto 1 e Villaggio Olimpico (Rif. 3/2004)

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - Tel. 011.4645.111 - Fax 011.4365.575

Comune di Torino. Realizzazione di collettore fognario in via Zino Zini Lotto 1 e Villaggio Olimpico (rif. 3/2004).

Appalto esperito in data 19 marzo 2004.

Aggiudicazione ai sensi comma 1 a) e 1 bis art. 21 L. 109/94 e s.m.i.

Aggiudicatario: Ramero Aldo & C. Srl di Cuneo.

Ribasso: 16,470 % per un importo totale netto di Euro 458.200,37

Limite di anomalia: 16,484381 %

Secondo classificato: La Passatore Costruzioni Srl di Cuneo.

Altri offerenti, di cui nessuno escluso: n. 53: Alba Costruzioni P.C.R.L. Per Azioni (Sant'anastasia Na); Ambiente Srl (Salerno); Antares Srl (Aosta); Arcipelago Srl (Trento); Basso Giovanni & C. Snc (Frabosa Sottana Cn); Beretta & C. Srl (Torino); Boccardo Carlo (Moncalieri To); C.B.C. Srl (Grugliasco To); C.E.P.A. Srl (Napoli); C.E.S.I.L. Srl (Torino); C.F.C. Srl Consorzio Fra Costruttori (Reggio Emilia); Cantieri Moderni Srl (Pinerolo To); Castaldo Costruzioni Srl (Rapolla Pz); Co.E.S.I.T. Spa (Torino); Co.Ge.A.T. Srl (Torino); Co.Ge.Nu.Ro. Srl (Salerno); Co.Gen. Sas (Niella Tanaro Cn); Comas Srl (Torino); Consorzio Ravennate (Ravenna); Cooperativa Socrate S.C.R.L. (Casapesenna Ce); Cosfaber Srl (Torino); Cumino Spa (Rivarolo C.Se To); Edilvie Srl (Aosta); Fedet Srl (Torino); Fenoglio Escavazioni Snc (San Michele Mondovì Cn); Fo.Ni.Co. Consorzio Stabile (Settimo Torinese To); Fortuna Costruzioni Generali Srl (Pontecagnano Faiano Sa); Frassa Michele (Verolengo To); Ghione & C. Sas (Verzuolo Cn); I.C.I.M. Srl (Ozegna To); Iaquina Geom. Paolo (Torino); Impregest Srl (Torino); Impresa Borio Giacomo Srl (Torino); Impresa Costruz. Geom. Egidio Valicenti (Noepoli Pz); Impresa Costruz. Musolino Geom. Albino (Benestare Rc); Impresa Gisabella Giuseppe Sas (Grugliasco To); Impresa Sirio Srl (Orbassano To); Isaf Srl (Issogne Ao); Italconsorzio (Torino); Massano Srl (Montanera Cn); Millenium Costruzioni Srl (Rapolla Pz); Obert Costruzioni Srl (Pratiglione Canavese To); Palano Giuseppe Srl (Torino); Preve Costruzioni Spa (Roccavione Cn); Ritonnaro Costruzioni Srl (Salerno); Russo Srl (Salerno); S.I.O.C.S. Srl (Aosta); Scr Srl (Agrigento); Raggr. Sicas Asfalti Srl - Sisap Sas (Monasterolo Cn); Smaldone Costruzioni Srl U.S. (Torino); Sovesa Srl (Torino); Vitali Spa (Cisano Bergamasco Bg); Vulgas Snc (San Gillio To).

Tempo di esecuzione: 182 giorni.

Direttore dei Lavori: Ing. Renato Barra.

L'Amministratore delegato
Paolo Romano

30

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Druento (Torino)

Accordo di Programma tra il Comune di Druento ed il Comune di Pianezza per la realizzazione del Bacino di laminazione del Rio Fellone

L'anno duemilaquattro, addì venti del mese di maggio, nella Casa Comunale

tra

Il Comune di Druento (omissis) in persona del Sig. Brero Michelangelo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore

e

Il Comune di Pianezza (omissis) in persona del Sig. Gagliardi Ing. Claudio nella sua qualità di Sindaco pro-tempore

Di seguito "le parti"

Premesso che

- La Regione Piemonte, con deliberazione di G.R. n. 76-5612 del 19 marzo 2002, approvava un programma di interventi relativi alle aree a rischio molto elevato, comprese nel P.A.I. assegnando agli Enti gestori, all'uopo individuati, i necessari finanziamenti e indicando le linee guida al fine di consentire la rapida realizzazione delle opere.

- Con la suddetta deliberazione, la Regione Piemonte assegnava al Comune di Druento un contributo in conto capitale di Euro 1.033.000,00 per l'intervento di realizzazione del bacino di laminazione del Rio Fellone.

- Con determinazione del Responsabile del Servizio dei Lavori Pubblici del Comune di Druento, e a seguito di apposito bando di selezione, si provvedeva a conferire l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori del citato intervento alla associazione temporanea professionale tra la Società Hydrodata S.p.a. di Torino, quale mandataria, l'associazione professionale Hy.M. Studio di Torino e l'Ing. Franco Peccia Galetto di Sostegno (VC).

- In data 28/11/2002 veniva stipulata la relativa convenzione disciplinante i termini, le condizioni e modalità di espletamento dell'incarico professionale come sopra descritto.

- In data 4/2/2003 i soggetti incaricati della progettazione hanno evidenziato l'impossibilità che il bacino di laminazione, indicato nel programma di interventi della Regione Piemonte, insista solo sul territorio del Comune di Druento dovendo concernere anche quello di Pianezza al fine di assicurare la funzionalità dell'opera.

- Il Comune di Pianezza ha preso atto della suesposta situazione e concordato con il Comune di Druento il seguente accordo di programma.

Tuttavia, entrambi i Comuni, pur riconoscendo, relativamente alla regimentazione idraulica del corso d'acqua, la validità dell'opera suddetta, posta a valle del bacino imbrifero del Rio Fellone, la cui lunghezza si estende per alcuni chilometri nei Comuni a monte, ritengono che la mitigazione ulteriore del rischio non possa che essere attuata con l'espansione della vasca di laminazione in oggetto, unitamente alla realizzazione di altre opere idrauliche, evidenziate dallo studio del reticolo idrografico minore compreso tra il fiume Dora Riparia e i torrenti Ceronda e Casternone, commissionato dal Comune di Druento, come Ente capofila e finanziato dalla Provincia di Torino.

Alla luce della su esposta situazione il Comune di Pianezza e di Druento si impegnano congiuntamente ad estendere il seguente accordo di programma agli altri Comuni del bacino imbrifero del Rio Fellone coinvolgendoli nella ricerca di finanziamenti, progettazione, esecuzione e gestione delle ulteriori opere idrauliche all'uopo necessarie.

L'art. 34 del D.Lgs 267/00 prevede che l'accordo di programma possa essere promosso, tra l'altro, per l'attuazione di opere che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di più Enti Pubblici, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e di determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Tutto ciò premesso, le parti

Convergono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto

Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli successivi.

Si impegnano, in particolare, a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per la esecuzione del progetto dei lavori di realizzazione del Bacino di laminazione del Rio Fellone.

Articolo 3

Acquisizione di aree

Per la completa realizzazione del progetto le parti si impegnano, ognuna per le proprie competenze, ad acquisire le aree necessarie.

Le stesse, salvo più precise indicazioni fornite dai progettisti incaricati, risultano le seguenti:

a) Comune di Druento: Foglio 22 particella n. 116 di mq. 133 - part. N. 117 di mq. 2.643 - part. N. 118 di mq. 133 - part. N. 119 di mq. 308.

b) Comune di Pianezza: Foglio 8 particella n° 101 di mq. 9.231 - part. N. 21 di mq. 5.323.

In entrambi i casi, tuttavia, la liquidazione dell'indennità ai privati farà capo al Comune di Druento in qualità di assegnatario del contributo regionale.

Articolo 4

Approvazione progetto e funzione di stazione appaltante

Le parti si impegnano ad approvare tempestivamente ogni fase del progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo) e concordano che il Comune di Druento svolga le funzioni di stazione appaltante.

Articolo 5

Finanziamento del progetto

Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte con un contributo di 1.033.000,00 Euro assegnato al Comune di Druento con deliberazione di G.R. n. 76-5612 del 19/3/2002. Con il suddetto contributo sono finanziate le spese per lavori, oneri fiscali, tecniche e collaudi, acquisizione delle aree e pubblicità.

Articolo 6

Termini di esecuzione del progetto

Le parti si impegnano a realizzare il progetto nel termine di 24 mesi salvi gli imprevisti non dipendenti da volontà delle parti e fatti salvi, per i lavori, i tempi stabiliti nel redigendo capitolato speciale d'oneri.

Articolo 7

Oneri conseguenti alla realizzazione dell'opera

Le parti concordano sulla funzione di pubblica utilità del progetto atto a mitigare il rischio di esondazione nei territori comunali interessati.

Pertanto si impegnano ad effettuare la manutenzione del bacino congiuntamente e nel rispetto dei seguenti criteri, assicurando di inserire annualmente, nei rispettivi bilanci, le risorse necessarie:

- I lavori verranno effettuati periodicamente dal Comune di Druento, previa approvazione, per gli interventi di manutenzione straordinaria, del relativo programma da parte del Comune di Pianezza.

- Le relative spese verranno ripartite tra i due Comuni interessati in base al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

- Il comune di Pianezza corrisponderà la quota di propria spettanza entro 30 gg. dalla richiesta, conservando un potere di controllo sulla regolare effettuazione dei relativi lavori.

- Le parti concordano di individuare soluzioni alternative all'affidamento a terzi dei lavori e/o servizio di manutenzione al fine di limitare gli oneri derivanti.

Articolo 8 Conformità Urbanistica

L'adesione dei Sindaci all'Accordo sarà sottoposta alla ratifica dei rispettivi Consigli Comunali, ratifica che dovrà essere deliberata entro trenta giorni dalla data di stipula del presente atto, pena la decadenza dell'Accordo secondo quanto stabilito dal 5° comma, dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", salvo intervenga preventiva adozione di apposita variante urbanistica.

Articolo 9 Modifiche all'accordo

Il presente accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo abbiano stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Non costituiscono modifiche all'accordo gli eventuali disciplinari o protocolli d'intesa stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente procedimento purché non ne limitino l'operatività.

Articolo 10 Vincolatività dell'accordo

Le parti si obbligano a rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso. Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Articolo 11 Vigilanza

La vigilanza sull'attuazione del presente accordo e sulla sua esecuzione è attribuita ad una Commissione composta dai Sindaci pro-tempore dei Comuni interessati o loro delegati e dai rispettivi Assessori a LL.PP.

In particolare la Commissione controlla la corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'accordo, anche in relazione agli oneri di manutenzione da questo scaturiti.

Articolo 12 Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine dell'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Comitato di cui al precedente articolo.

Il Sindaco del Comune di Druento
Michelangelo Brero

Il Sindaco del Comune di Pianezza
Claudio Gagliardi

Comune di Ronco Canavese (Torino)

Decreto sindacale n.17 del 10.05.2004 di approvazione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n. 267/200 tra il Comune di Ronco Canavese e la Comunità Valli Orco e Soana

Il Sindaco

premessi che:

- la Comunità Montana Valli Orco e Soana con nota prot. 593 del 18.02.2004, pervenuta al Comune di Ronco Canavese in data 19.02.2004 prot. 443, richiedeva al Sindaco del Comune di Ronco Canavese di verificare

congiuntamente la possibilità di addivenire alla conclusione di un Accordo di programma ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione e la gestione delle opere e delle attività del progetto denominato "Progetto di completamento del centro visita e dell'area adiacente nel comune di Ronco Canavese";

- l'avvio del procedimento amministrativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 29.04.2004;

- il Sindaco del Comune di Ronco Canavese, accogliendo la richiesta della Comunità Montana, in data 10.05.2004 convocava la Conferenza di Servizi prevista dal 3° comma dell'art.34 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 finalizzata a verificare la possibilità concreta di concludere l'Accordo di Programma di cui sopra;

- in data 10.05.2004 è stato stipulato l'Accordo di programma;

- i membri del collegio di vigilanza sono individuati delle persone della sig.ra Erminia Boetto, sindaco pro-tempore del Comune di Ronco Canavese e del sig. Giovanni Meaglia, vicepresidente della Comunità Montana Valli Orco e Soana;

Visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

decreta

di approvare l'Accordo di Programma stipulato in data 10 maggio 2004 tra il Comune di Ronco e la Comunità Montana Valli Orco e Soana per la realizzazione e la gestione delle opere e delle attività del progetto denominato "Progetto di completamento del centro visita e dell'area adiacente nel comune di Ronco Canavese"

L'accordo di programma e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati dal Collegio di Vigilanza, come stabilito dall'accordo stesso.

Il Collegio è composto dalla sig.ra Erminia Boetto, in rappresentanza del Comune di Ronco Canavese, con le funzioni di Presidente del Collegio e dal sig. Giovanni Meaglia, in rappresentanza della Comunità Valli Orco e Soana.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. L'accordo di programma viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per estratto.

Ronco Canavese, 10 maggio 2004

Il Sindaco
Erminia Boetto

Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, tra il Comune di Ronco Canavese e la Comunità Montana Valli Orco e Soana per la realizzazione e la gestione delle opere e delle attività del progetto denominato "Progetto di completamento del centro visita e dell'area adiacente nel comune di Ronco Canavese".

Premesso che:

1) la Comunità Montana Valli Orco e Soana con nota prot. 593 del 18.02.2004, pervenuta al Comune di Ronco Canavese in data 19.02.2004 prot. 443, richiedeva al Sindaco del Comune di Ronco Canavese di verificare congiuntamente la possibilità di addivenire alla conclusione di un Accordo di programma ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

2) il Sindaco del Comune di Ronco Canavese, accogliendo la richiesta della Comunità Montana, con proprio decreto sindacale n. 16 del 19.04.2004, nominava responsabile del procedimento dell'Accordo di programma l'arch. Viviana Corna - Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica;

(omissis)

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

l'anno duemilaquattro addì dieci del mese di maggio alle ore 14,00 presso la Sede Municipale del Comune di Ronco Canavese sito in piazza Municipio 1

tra

il Comune di Ronco Canavese, rappresentata dal Sindaco Pro Tempore sig.ra Erminia Boetto domiciliata per la carica presso la Sede Municipale del Comune di Ronco Canavese sito in piazza Municipio 1

e

la Comunità Montana Valli Orco e Soana, rappresentata dal Vice-Presidente pro-tempore sig. Giovanni Meaglia, (omissis) domiciliato per la carica presso la Sede della Comunità Montana Valli Orco e Soana sita in Locana (To), il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Sindaco di Ronco Canavese, prot. n. 1263 del 10.05.2004

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto dell'accordo

(omissis)

L'Accordo di Programma in oggetto, nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l'intesa, prevede nel territorio del Comune di Ronco Canavese, la realizzazione e la gestione delle opere di completamento del centro visitatori e mostra permanente del P.N.G.P., punto di informazioni e accoglienza turistica con sala polivalente per manifestazioni turistiche, progetto integrato redatto ai sensi dell'art. 29 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16.

(omissis)

Art. 2

Finanziamento

Il programma complessivo degli investimenti riguardante gli interventi edilizi indicati all'art. 1 è pari a 67.134,80 Euro ed è finanziato, con le modalità definite ai punti 6 e 10 delle premesse del presente accordo di programma, con contributo in conto capitale concesso dalla Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore gestione delle attività strumentali per l'economia e le foreste - alla Comunità Montana Valli Orco e Soana.

(omissis)

Art. 19

Durata dell'accordo

La durata degli impegni riguardanti il presente Accordo è stabilita in anni cinque decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del Decreto di adozione dell'Accordo da parte del Sindaco del Comune di Ronco Canavese ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; l'eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su richiesta del soggetto richiedente.

Art. 20

Disposizioni finali

Il presente Accordo di programma accoglie ed attesta il consenso unanime degli intervenuti e vincola le parti dalla data di stipulazione.

(omissis)

Ronco Canavese, 10 maggio 2004

Per il Comune di Ronco Canavese

Il Sindaco

Ermina Boetto

Per la Comunità Montana Valli Orco e Soana

Il Vice Presidente

Giovanni Meaglia

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bioglio (Biella)

Statuto comunale (approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 7-05-2004)

INDICE

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 - Autonomia statutaria

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Territorio e sede comunale

Art. 4 - Stemma e gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

Art. 5 - Pari opportunità

Art. 6 - Programmazione e cooperazione

TITOLO II

Organi istituzionali del Comune (Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

Consiglio Comunale

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglieri Comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

Art. 9 - Rappresentanza dell'Ente

Art. 10 - Costituzione in giudizio

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

Art. 12 - Sessioni e convocazione del Consiglio

Art. 13 - Linee programmatiche di mandato

Art. 14 - Esercizio della potestà regolamentare

Art. 15 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 16 - Costituzione di commissioni speciali

Art. 17 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

Art. 18 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 19 - Rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana

Art. 20 - Gruppi consiliari

CAPO II

Sindaco e Giunta

Art. 21 - Sindaco

Art. 22 - Linee programmatiche

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 26 - Atti del Sindaco

Art. 27 - Vice Sindaco

Art. 28 - Deleghe del Sindaco

Art. 29 - Delegati del Sindaco nelle borgate o Frazioni

Art. 30 - Mozioni di sfiducia

Art. 31 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 32 - Giunta Comunale - Composizione e nomina - Presidenza

Art. 33 - Competenze della Giunta

Art. 34 - Funzionamento della Giunta

Art. 35 - Cessazione dalla carica di Assessore

Art. 36 - Deliberazioni degli organi collegiali

TITOLO III

Istituti di partecipazione - Difensore civico

CAPO I

Partecipazione dei cittadini - Riunioni, assemblee, consultazioni -

Istanze e proposte

Art. 37 - Partecipazione popolare

Art. 38 - Associazionismo

Art. 39 - Diritti delle associazioni

Art. 40 - Contributi alle associazioni

Art. 41 - Volontariato

CAPO II

Modalità di partecipazione

Art. 42 - Riunioni e assemblee

Art. 43 - Consultazioni

Art. 44 - Istanze e petizioni

Art. 45 - Proposte

Art. 46 - Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

Art. 47 - Referendum

Art. 48 - Disciplina del referendum

Art. 49 - Accesso agli atti

Art. 50 - Diritto di informazione

Art. 51 - Interrogazioni

CAPO III

Difensore civico

Art. 52 - Istituzione dell'ufficio

Art. 53 - Nomina - Funzioni - Disciplina

Art. 54 - Decadenza

Art. 55 - Funzioni

Art. 56 - Facoltà e prerogative

Art. 57 - Relazione annuale

Art. 58 - Indennità di funzione

CAPO IV

Procedimento amministrativo

Art. 59 - Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 60 - Procedimenti ad istanza di parte

Art. 61 - Procedimenti ad impulso d'ufficio

Art. 62 - Determinazione del contenuto dell'atto

TITOLO IV

Attività amministrativa - Diritti del contribuente

Art. 63 - Obiettivi dell'attività amministrativa

Art. 64 - Albo Pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

Art. 65 - Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V

I servizi pubblici locali

Art. 66 - Sistema dei servizi pubblici locali

Art. 67 - Servizi pubblici locali a rilevanza economica

Art. 68 - Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

Art. 69 - Forme di gestione

Art. 70 - Gestione in economia

Art. 71 - Aziende speciali

Art. 72 - Istituzioni

Art. 73 - Società per azioni

Art. 74 - Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi

Art. 75 - Tariffe dei servizi

TITOLO VI

Forme di associazione e cooperazione - Unione e associazioni intercomunali -

Accordi di programma

Art. 76 - Organizzazione sovracomunale

Art. 77 - Principio di cooperazione

Art. 78 - Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

Art. 79 - Consorzi

Art. 80 - Accordi di programma

TITOLO VII

Uffici e personale

CAPO I

Organizzazione degli Uffici e del personale

Art. 81 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 82 - Organizzazione del personale

Art. 83 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 84 - Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 85 - Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 86 - Disciplina delle nuove assunzioni

Art. 87 - Assistenza processuale

Art. 88 - Incarichi esterni

CAPO II

Direttore Generale - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 89 - Direttore generale

Art. 90 - Responsabili dei settori / servizi / uffici

Art. 91 - Funzioni dei responsabili dei settori/servizi/uffici

Art. 92 - Collaborazioni esterne

Art. 93 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

Art. 94 - Controllo interno

Art. 95 - Messaggi Notificatori

CAPO III

Segretario comunale

Art. 96 - Segretario comunale

Art. 97 - Funzioni del Segretario comunale

Art. 98 - Vice Segretario comunale

CAPO IV

Atti - Garanzie e controlli

Art. 99 - Atti gestionali

Art. 100 - Potere di direttiva

Art. 101 - Esercizio del controllo

Art. 102 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e determinazioni

Art. 103 - Pubblicazione dei regolamenti

Art. 104 - Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

TITOLO VIII

La responsabilità

Art. 105 - Responsabilità verso il Comune

Art. 106 - Responsabilità verso terzi

Art. 107 - Responsabilità dei contabili

Art. 108 - Patrocinio legale

TITOLO IX

Finanza e contabilità - Organo di revisione e controllo

Art. 109 - Ordinamento finanziario e contabile

Art. 110 - Attività finanziaria del Comune

Art. 111 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 112 - Bilancio comunale

Art. 113 - Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

Art. 114 - Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

Art. 115 - Rendiconto della gestione

Art. 116 - Omissione della deliberazione di accesso

Art. 117 - Attività contrattuale

Art. 118 - Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

Art. 119 - Tesoreria

Art. 120 - Controlli interni

TITOLO X

Disposizioni finali

Art. 121 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 122 - Delega di funzioni alla Comunità Montana

Art. 123 - Pareri obbligatori

Art. 124 - La pubblicità degli atti

Art. 125 - Statuto

Art. 126 - Violazione alle norme regolamentari

Art. 127 - Violazione alle ordinanze del Sindaco

Art. 128 - Violazione alle ordinanze dei responsabili dei settori / servizi

Art. 129 - Violazione alle norme di legge - Sanzioni

Art. 130 - Tutela della riservatezza personale

Art. 131 - Abrogazioni.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Bioglio:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europei-stici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche, locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune, titolare di funzioni proprie, esercita altresì, secondo il principio di sussidiarietà e le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla regione nonché dagli altri enti locali di cui fa parte, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi da essi predisposti e provvedendo alla loro attuazione.

3. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Il Comune tutela, assieme alla popolazione residente, tutti coloro che nutrono o conservano legami affettivi con lo stesso, anche se motivi di lavoro o esigenze di vita lo costringono a risiedere altrove.

6. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi, e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

7. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto alla partecipazione effettiva dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i sessi.

8. Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale del suo territorio, al fine di ostacolare lo spopolamento che caratterizza tutti i piccoli paesi di montagna e di impedire il degrado ambientale (fenomeni che vanno a pesare anche sugli insediamenti di pianura), favorisce e coordina tutte le iniziative volte alla difesa e alla rivalutazione dell'insediamento umano nel rispetto dei valori storico-socio-ambientali.

Tali iniziative consistono in una costante ricerca di miglioramento della qualità della vita, la quale passa necessariamente attraverso l'incremento e l'ottimizzazione dei servizi forniti al cittadino, stimolando altresì l'offerta a futuri residenti di unità abitative inserite nel territorio o recuperate dal patrimonio edilizio esistente, in grado di consentire standard abitativi adeguati alle esigenze odierne ed al passo con i tempi.

9. Il Comune tutela il suo territorio nel complesso e ne promuove lo sviluppo, lo studio e la conoscenza, valorizzando l'originale patrimonio etnico, culturale, linguistico, ambientale e tutte quelle testimonianze singolari che costituiscono un segno concreto di originale ed autonomia identitaria.

10. Il Comune riconosce la propria vocazione turistica per l'area amministrativa Valsessera mediante l'incentivazione delle attività e delle iniziative pubbliche e private atte al rafforzamento, sempre nel rispetto dell'ambiente e dei valori preesistenti, delle infrastrutture necessarie a tale scopo con particolare riguardo a quelle che, per le loro esigenze, necessitano di nuove e sempre maggiori forze lavorative al loro interno.

11. Il Comune pubblicizza e incentiva le attività, le manifestazioni e gli incontri socio-culturali.

12. Il Comune, riconoscendo la necessità del proprio incentivo demografico, stimola ed appoggia l'iniziativa pubblica e privata, atta all'insediamento e allo sviluppo, nel rispetto dell'ambiente, delle attività artigianali, sportive, rurali e di piccola industria anche annesse al turismo.

13. Il Comune sollecita la consultazione e favorisce la presenza della popolazione all'attività amministrativa del proprio territorio e nell'ambito della Comunità Montana attraverso assemblee che ripristinino anche consue-

tudini di partecipazione diretta, imperniate sul principio della consensualità delle decisioni, nelle forme e nei modi indicati nei successivi articoli.

14. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attiva idonei strumenti, anche di prevenzione, per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

15. Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti la materia, svolge compiti di organizzazione di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali per il perseguimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazioni nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;

- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;

- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzino l'egualianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;

- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da disabilità psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

- vigilare sulla condizione minorile;

- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

16. Nei casi e con le modalità previsti dal regolamento, il Comune realizza interventi e prestazioni socio-assistenziali, anche attraverso l'erogazione di contributi e/o la concessione di facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico-sociali e sostiene, anche finanziariamente, l'attività delle organizzazioni di volontariato operanti nell'interesse della comunità.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24-12-1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. La sede del Comune è sita in Via Vittorio Emanuele II, n. 5. Essa può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o i transiti di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

5. E' individuato nel Palazzo Civico l'apposito spazio da attrezzare per l'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge.

Art. 4

Stemma e gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Bioglio.

2. Lo stemma del Comune è così descritto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 3150 in data 13-10-1977, visto e registrato dalla Corte dei Conti in data 9-11-1977, reg. n. 08, Presidenza - Foglio n. 359: "STEMMA: D'argento, ad albero di biola al naturale, sradicato. Ornamenti esteriori da Comune".

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune: GONFALONE: Drappo verde riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrale d'argento: Comune di Bioglio. Le parti di metallo ed i contorni saranno argentati. L'asta centrale sarà ricoperta di velluto verde, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento".

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

5. La fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso; l'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti per assicurare pari dignità sul lavoro di uomini e donne;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Biella, con la Regione Piemonte e con la Comunità Montana di appartenenza.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(CONSIGLIO - SINDACO - GIUNTA)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, Il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

3. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Art. 8

Consiglieri Comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio. La relativa deliberazione di surrogazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

3. Le dimissioni da Consigliere presentate personalmente sono irrevocabili ed immediatamente efficaci fin dal momento in cui sono assunte al protocollo del Comune. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo comunale per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

4. Le indennità ed il rimborso spese sono regolati dalla legge.

5. Ogni Consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

6. Con norma regolamentare il Consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei Consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e la modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

7. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti connessi con dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

8. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli in eleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

9. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

10. Nella prima seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

11. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

12. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

13. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

14. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 9

Rappresentanza dell'ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente; a lui è riservata la rappresentanza in giudizio.

2. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta nell'ordine al Vice Sindaco e all'Assessore più anziano di età.

3. La rappresentanza è altresì esercitata su espressa delega del Sindaco dai responsabili dei servizi e/o dal responsabile del tributo nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui al presente Statuto.

Art. 10

Costituzione in giudizio

1. I dirigenti o i responsabili dei servizi dell'ente autorizzano le liti adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'ente.

2. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale o in base a specifiche materie da trattare rivolti ai dirigenti, per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.

3. Costituisce eccezione al principio stabilito ai precedenti commi la costituzione in giudizio nei procedimenti che riguardino componenti di organi di governo (Sindaco, Assessori, Consiglieri) o allorché si tratti di vertenza che il dirigente o responsabile del servizio non ritenga motivatamente di condividere il parere legale.

Art. 11

Funzioni del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata ad opera della presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri; tuttavia, se il Consiglio Comunale è presente in tutti i suoi membri, possono essere aggiunti argomenti, ancorché non previsti, con il voto unanime di tutti i presenti; in tal caso ogni decisione sulla materia aggiunta può essere rinviata, a meno che il Consiglio Comunale, assolutamente arbitro del proprio funzionamento e con tutti i Consiglieri presenti, non decida altrimenti;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati: n. 7 (sette) Consiglieri per le sedute di prima convocazione; n. 4 (quattro) Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del Consiglio.

2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero ad otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento da parte del Sindaco per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può fare pervenire le sue osservazioni entro venti giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio che delibera tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni presentate da parte del Consigliere. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 12

Sessioni e convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello Statuto;

e) per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. Qualora gli argomenti proposti non siano di competenza consiliare, gli stessi saranno posti in discussione nella prima riunione valida del Consiglio Comunale, venendo quindi meno l'obbligo di convocazione nel termine anzidetto.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere, con le modalità operative previste dal regolamento consiliare; l'avviso scritto prevede anche una seconda convocazione, da tenersi entro due giorni dopo la prima.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti se trattasi di seduta straordinaria, e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi

alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che ne disciplina il funzionamento.

9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei relativi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore trova applicazione l'art. 14.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono stabilite con il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme

dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del Sindaco stesso.

Art. 18

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa nell'ambito della competenza del Consiglio Comunale. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozione e proposte di deliberazione, nonché proporre emendamenti osservando le procedure stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il Consigliere che intende rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante richieda risposta scritta.

3. Il Sindaco dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro trenta giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta utile del Consiglio Comunale;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

6. La finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato consiliare, ossia alla cura di interessi pubblici, costituisce il presupposto legittimante nonché il limite al diritto pretensivo del Consigliere.

7. Il diritto dei Consiglieri comunali di accedere ai documenti amministrativi trova limiti nella tutela dei dati sensibili di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

8. Richieste generiche ed indiscriminate, in quanto prive dell'indicazione specifica dell'oggetto su cui dovrebbe esercitarsi il diritto d'accesso, non possono essere accettate.

9. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 19

Rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con il sistema del voto limitato ad una preferenza in modo da garantire la rappresentatività della minoranza, su proposta dei capigruppo consiliari.

2. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, restano in carica fino alla surrogazione da parte del nuovo Consiglio Comunale, e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di Comuni facenti parte della Comunità Montana.

Art. 20

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo, che non può essere né il Sindaco né un Assessore.

2. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, con la limitazione di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 18.

3. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno tre Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in n locale comunale messo a disposizione dal Sindaco per tale scopo.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 21

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presenta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune, a lui è riservata la rappresentanza in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'Ente spetta nell'ordine al Vice Sindaco e all'Assessore più anziano di età.

4. Il Sindaco può altresì delegare, con atto scritto pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ciascun Assessore per il compimento dei seguenti atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politica istituzionale:

- rappresentanza dell'Ente in manifestazioni;
- stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi e unioni di Comuni;
- sovrintendenza al funzionamento di alcuni servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi emanati.

5. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

8. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

9. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 13, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori, nomina e revoca gli Assessori, nomina e revoca il Vice Sindaco;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dal presente statuto;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui al T.U.E.L. n. 267/2000;

e) nomina e revoca il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

h) esercita la competenza, già del Prefetto, in materia di informazioni su situazioni di pericolo per calamità naturali;

i) dispone le nomine politiche non diversamente assegnate dalla legge e dal presente statuto.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi ed aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue facoltà di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e le presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 26

Atti del Sindaco

1. Gli atti di competenza del Sindaco assumono la denominazione di decreto.

2. Le proposte dei decreti sono predisposte dal responsabile del procedimento o comunque dagli addetti individuati dal responsabile del servizio o dal direttore generale, se esiste; i medesimi possono altresì essere predisposti dai collaboratori posti alle dirette dipendenze del Sindaco.

3. L'ufficio di segreteria curerà la registrazione di tutti i decreti in apposito registro con numerazione progressiva per anno solare e la loro conservazione in originale agli atti dell'ufficio medesimo.

Art. 27

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 28

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ad ogni Assessore, con suo provvedimento, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta utile, nonchè pubblicate all'albo pretorio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri Comunali, compresi quelli delle minoranze.

Art. 29

Delegati del Sindaco nelle borgate o frazioni

1. Nelle borgate e nelle frazioni e in gruppi di esse il Sindaco, nel rispetto della legge e previa comunicazione al Prefetto, può delegare le sue funzioni a un Consigliere residente nella borgata o frazione medesima.

2. L'atto di determinazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare annualmente una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate e frazioni.

3. Di tale relazione viene data comunicazione al Consiglio.

Art. 30

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 31

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su ri-

chiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 32

Giunta Comunale - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due e un massimo di quattro Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco, tenuto conto delle linee programmatiche di mandato, determina in concreto il numero dei componenti della Giunta, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative e nei limiti previsti dal presente statuto.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

5. Il Sindaco, nella nomina della Giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

6. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

7. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque fare parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

8. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

9. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 33

Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18-8-2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

3. In mancanza non rimediabile di dotazione organica occorrente per il conferimento delle responsabilità delle aree delle posizioni organizzative, soggette a verifica annuale, in sede di approvazione del bilancio di previsione i componenti della Giunta dell'ente possono ottenere, con provvedimento del Sindaco, gli incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi come individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 34

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

4. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, salvo quanto diversamente ed espressamente precisato dalla legge e dallo statuto.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione, che risulta a verbale della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente statuto; l'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono effettuate in forma palese.

Art. 35

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco entro quindici giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 36

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle facoltà soggettive di una persona, o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

5. Il regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale stabilisce il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle deliberazioni, entro i limiti di legge.

6. Nessuna deliberazione è approvata se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza assoluta dei votanti; tuttavia le deliberazioni che approvano il bilancio e il rendiconto di gestione non sono valide se non conseguono, in prima votazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio in carica. Dopo uno scrutinio infruttuoso la votazione è rinviata ad altra seduta nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti. Il regolamento di organizzazione del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

7. Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio Comunale si applica, in deroga al disposto del comma precedente, il principio della maggioranza relativa. Ciascun componente del Consiglio scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Fatto salvo quanto previsto in materia di specifiche norme di legge, se i nominativi da eleggere sono due o più, almeno uno degli eletti deve essere espressione della minoranza consiliare. A tal fine, qualora nella votazione non

sia risultato eletto alcun candidato della minoranza, deve essere proclamata l'elezione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, del candidato espresso dalla minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

8. In attuazione della deroga prevista dal precedente art. 33, comma 3, del presente statuto, possono essere approvati con deliberazione dell'organo esecutivo gli atti di gestione, ivi compresi quelli di impegno di spesa e liquidazione rientranti comunque nell'ambito di attuazione concreta degli obiettivi generali dell'ente.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 37

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7-8-1990, n. 241.

Art. 38

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine la Giunta Comunale, a istanza dell'interessato, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovramunicipale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 39

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di

essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 40

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impegno.

Art. 41

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

CAPO II

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 42

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolunità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattiti e problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 43 Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se le consultazioni non sono state richieste da altri organismi.

Art. 44 Istanze e petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi, e comunque in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno ottanta persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

Art. 45 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a centocinquanta avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro quindici giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 46 Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a) favorisce l'inclusione in tutti gli organi consultivi locali dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Art. 47 Referendum

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo e il referendum abrogativo.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale, nonché stranieri ed apolidi residenti nel Comune da almeno tre anni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non versino in alcuna delle condizioni che precludono ai cittadini italiani l'esercizio dei diritti politici.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza dei suoi componenti o da un numero di elettori residenti non inferiore al 51 % degli iscritti nelle liste elettorali in tutte le materie di competenza comunale.

4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 4.

7. Il referendum abrogativo è ammesso nei confronti dei seguenti provvedimenti amministrativi, di competenza del Consiglio Comunale: assunzione diretta di pubblici servizi, concessione di pubblici servizi, regolamenti che non abbiano contenuto tributario o tariffario e che non riguardino l'organizzazione interna degli organi e dei servizi del Comune, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione del Comune a società di capitali. In ogni caso il referendum non è ammesso nei confronti di provvedimenti amministrativi in forza dei quali si siano già perfezionati diritti soggettivi in capo a persone fisiche o giuridiche. A pena di inammissibilità la richiesta di referendum abrogativo, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere depositata in Comune con le modalità stabilite dal regolamento entro centoventi giorni dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo oggetto del quesito referendario.

8. Il referendum non ha luogo quando il provvedimento amministrativo cui si riferisce sia stato annullato o revocato totalmente. Se l'annullamento o la revoca sono parziali, come anche in caso di nuovo provvedimento amministrativo che introduca modifiche a quello oggetto di referendum, la commissione di cui al comma successivo del presente Statuto, sentiti i promotori ed il Sindaco, decide se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba avere luogo modificando il quesito per tenere conto dell'annullamento o della revoca parziale o del nuovo provvedimento amministrativo.

9. Presso il Consiglio Comunale agirà un'apposita commissione composta dal segretario del Comune, che la presiede, da un Consigliere di maggioranza e da un Consigliere di minoranza, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia,

considerate le limitazioni del precedente comma 4, ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario. E' facoltà dei soggetti presentatori del referendum richiedere alla commissione di cui al precedente comma il giudizio di ammissibilità riguardo alla materia del quesito, alla sua chiarezza ed intelligibilità, anche prima dell'inizio della raccolta delle firme dei sottoscrittori. In tal caso la commissione si pronuncia con le modalità e nei termini previsti dal regolamento, fatto salvo il successivo giudizio per ciò che concerne gli ulteriori requisiti di ammissibilità richiesti dallo Statuto e dal regolamento.

10. Ultimata la verifica entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.

11. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.

12. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 48

Disciplina del referendum

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene disciplinato dal regolamento secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri:

a) la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva; l'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di dodici ore; lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione; possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali;

b) il referendum è ammesso nel solo periodo dell'anno previsto dal regolamento; il referendum è comunque inammissibile nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi al rinnovo del Consiglio Comunale e in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) la partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale;

d) la normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento di referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente cagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità;

e) il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto; se il quorum non è raggiunto, il referendum può essere riproposto trascorso un quinquennio; in tal caso la procedura di presentazione deve essere integralmente ripetuta;

f) il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa;

g) nel caso di referendum abrogativo, qualora il risultato sia favorevole all'abrogazione del provvedimento amministrativo, il Sindaco, con proprio decreto, ne prende atto entro otto giorni dalla proclamazione; il provvedimento abrogato cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto all'albo pretorio del Comune e gli organi comunali, ciascuno per quanto di competenza, adottano gli atti necessari a colmare l'eventuale carenza normativa; il provvedimento abrogato non può essere ripresentato nei medesimi termini sostan-

ziali nello stesso mandato amministrativo del Consiglio Comunale;

h) in caso di esito negativo, il medesimo quesito referendario non può essere ripresentato nel corso dello stesso mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

3. Il mancato o parziale recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

4. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 49

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare per iscritto la richiesta al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 50

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.

3. L'affissione viene curata dal segretario comunale e dai responsabili dei servizi comunali.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 51

Interrogazioni

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 52

Istituzione dell'ufficio

1. E' istituito nel Comune l'ufficio di "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità

tà, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna norma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 53

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i difensori civici, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario Comunale.

6. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici della Provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati dall'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

Art. 54

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 55

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamen-

ti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata a può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interesse a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38, della Legge 15-5-1997, n. 127, secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39 della Legge citata.

7. Il difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all'art. 13, commi da 6 a 9, della Legge 27-7-2000, n. 212 (Statuto del Contribuente).

Art. 56

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso; a tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 57

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

Art. 58

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 59

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 60

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a trenta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanza, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 61

Procedimenti a impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di venti giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al comma 1, è consentito sostituirla con la pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 62

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 63

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

Art. 64

Albo Pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni prescritte dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I suddetti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diverse disposizioni di ciascun regolamento, il primo giorno successivo a quello di ripubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 65

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della Legge 27-7-2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27-7-2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 66

Sistema dei servizi pubblici locali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. L'amministrazione opera nel sistema dei servizi pubblici locali gestendo gli stessi mediante moduli organizzativi differenziati a secondo della loro rilevanza economica o meno, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. L'amministrazione interviene rispetto alle società di capitali partecipate, che gestiscono per essa servizi pubblici secondo linee operative che privilegino le strategie di governo di società di capitali o di persone, costituendo, se necessario, apposita società controllante.

4. L'amministrazione opera per il complesso dei servizi pubblici locali non gestiti direttamente come soggetto regolatore, salva diversa disciplina di settore.

5. In relazione alle funzioni di cui al precedente comma 3 e al controllo sulla qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti gestori, l'amministrazione può istituire un'agenzia, con ruolo di organismo autonomo di garanzia.

6. Nelle interazioni tra amministrazione e soggetti gestori, necessariamente regolate da contratti di servizio, sono comunque realizzati sistemi di controllo e di verifica qualitativa dei servizi pubblici locali affidati.

Art. 67

Servizi pubblici locali a rilevanza economica

1. L'amministrazione definisce per i servizi pubblici locali a rilevanza economica adeguate strategie inerenti:

- a) lo sviluppo dimensionale ed economico di tali servizi, anche in relazione ad ambiti territoriali interrelati;
- b) l'esatta definizione dei progetti di separazione delle reti dalla gestione;
- c) l'individuazione di assetti gestionali ottimali, riferiti comunque al modello organizzativo della società di capitali;
- d) le interazioni con altri enti locali, anche con riguardo alle politiche di gestione di società di capitale interamente pubblico.

2. I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono qualificati in relazione ai moduli imprenditoriali di gestione, anche sulla base di linee evolutive dei contesti di riferimento.

3. Nell'affidamento dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'amministrazione tiene in considerazione il piano industriale e di sviluppo configurato dai soggetti gestori.

Art. 68

Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. L'amministrazione opera per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica secondo strategie volte a individuare un modello organizzativo-gestionale coerente con le esigenze del contesto socio-economico di riferimento e con eventuali interazioni su area vasta coinvolgenti altri soggetti pubblici.

2. La gestione dei servizi pubblici di natura sociale è delineata nel rispetto dei principi di programmazione d'area e tenendo conto delle possibili relazioni organizzative con soggetti privati.

3. I servizi culturali e del tempo libero sono affidati in via preferenziale ad associazioni e fondazioni, costituite o partecipate dall'amministrazione, nelle quali co-

munque la stessa possa esercitare, per previsione statutaria, specifici poteri di indirizzo e di controllo rilevante.

Art. 69

Forme di gestione

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli Enti locali, regolate dal Codice Civile.

2. E' consentita la gestione in economia nei casi di cui al successivo articolo.

3. Il Comune può procedere all'affidamento dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della Legge 27-12-2002, n. 289.

4. Per i servizi privi di rilevanza economica trova applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 70

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 71

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli a rilevanza economica di cui all'art. 113 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di un'azienda speciale dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo Statuto.

2. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

4. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Comune conferisce il capitolo di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo statuto prevede apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

7. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

8. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

9. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti del Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni o società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipenden-

ti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque ammesse ai servizi dell'azienda speciale.

10. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco, assicurando la presenza di entrambi i sessi, tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

11. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda con la conseguente responsabilità. Lo Statuto disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persone dotate della necessaria professionalità.

12. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.

13. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

14. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata efficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

15. Il Sindaco, anche su richiesta del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e contemporaneamente nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effetti del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto sulla nomina del nuovo consiglio.

Art. 72 Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica il Consiglio Comunale può istituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia fiscale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità, ed è nominato dall'organismo competente in seguito a pubblico concorso.

5. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. Le istituzioni perseguono nelle loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio nella gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

8. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

9. L'organo di revisione economico-finanziario del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 73 Società per azioni

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per quanto previsto al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 74 Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

2. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 75 Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione.

TITOLO VI FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 76 Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici e territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 77 Principi di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 78

Convenzioni - Unione ed associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Enti locali.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 79

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del presente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 80

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

4. Per particolari iniziative l'amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

Art. 81

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune propone con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato ai seguenti principi:

a) accrescimento della funzionalità e dell'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con la disponibilità finanziaria e di bilancio;

b) definizione della pianta organica attraverso figure professionali che corrispondano alle reali esigenze dell'Ente in relazione ai servizi erogati, realizzabile anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

c) compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi.

Art. 82

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di contratti pluriennali.

Art. 83

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, ove esistente, e gli organi amministrativi.

2. Nelle materie soggette a riserve di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 23-10-1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

3. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

4. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di sta-

bilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, ove esistente, e ai funzionari responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

5. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a servizi strutturali e di staff.

6. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità delle strutture.

7. I servizi operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

8. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 84

Diritti e doveri dei dipendenti

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali. Essi svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, ove esistente, il responsabile del servizio e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli settori e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

6. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie, e alla pronuncia delle ordinanze di natura non con tingibile ed urgente.

Art. 85

Disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di impiego presso questo Comune è disciplinato dal D.L.gvo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme e disposizioni di legge cui lo stesso fa riferimento e rinvio.

2. Nelle materie soggette alla disciplina degli organi di governo, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'amministrazione comunale opera con i poteri del

privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

Art. 86

Disciplina delle nuove assunzioni

1. Tutte le assunzioni di personale disposte a termini di legge dagli organi collegiali e monocratici dell'Ente conformemente alle competenze definite dallo statuto devono contenere esplicito riferimento alla nuova normativa che disciplina il rapporto.

Art. 87

Assistenza processuale

1. L'Ente nel contenzioso sul personale può utilizzare le strutture del Ministero dell'Interno, in particolare per farsi rappresentare nei giudizi di primo grado, ai sensi dell'art. 417 bis del Codice di Procedura Civile, come introdotto dall'art. 42 del D.L.gvo n. 80/1998.

2. Le competenze a conferire mandato generale o speciale, limitato cioè a specifiche vertenze anche per singole fasi, è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 88

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile sei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 89

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dopo avere stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del direttore generale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di lavoro.

4. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'esercizio delle funzioni del direttore generale.

Art. 90

Responsabili dei settori / servizi / uffici

1. Essendo il Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. 18-8-2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite con provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé, o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.

In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, le competenze al Segretario Comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 91

Funzioni dei responsabili dei settori / servizi / uffici

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, diretti e coordinati dal Segretario Comunale (o dal Direttore, qualora nominato) con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fatte salve le competenze del Sindaco quale Ufficiale di governo, provvedono in relazione ai rispettivi servizi:

- all'analisi dei bisogni per settori omogenei;
- alla programmazione delle attività, nonché alla predisposizione di scadenziari e piani di lavoro;
- al coordinamento ed al controllo degli interventi di competenza;
- alla verifica finale dei risultati.

2. In conformità al T.U.E.L. n. 267/2000 le competenze gestionali spettano ai responsabili dei servizi. Essi svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo politico. In particolare sono loro affidate, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti:

a) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa nell'ambito degli atti di programmazione dell'Ente. Tale competenza è esclusiva. Sono configurabili tuttavia deliberazioni contenenti spese, seppure nelle sole fattispecie non meramente gestionali previste espressamente dall'ordinamento. Qualora una deliberazione comporti un impegno di spesa o una diminuzione di entrata, sulla proposta va raccolto il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario che comprende anche l'attestazione di copertura finanziaria;

b) la responsabilità sulle procedure di gara e di concorso e quindi tutti gli atti gestionali in materia contrattuale, compresa la stipulazione dei contratti, secondo le disposizioni regolamentari del Comune;

c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso tranne quelle riservate in sede statutaria o regolamentare al Segretario o al Direttore, se nominato;

d) gli atti di gestione del personale, tranne quelli riservati e in sede statutaria o regolamentare al Segretario o al Direttore, se nominato;

e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti e atti generali di indirizzo;

f) i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

g) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, comma 5, e all'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000, nonché di quelle espressamente riservate al Sindaco dalla legge;

h) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna al Comune;

i) i provvedimenti gestionali autorizzativi e restrittivi, fatta eccezione per i casi espressamente riservati dalla legge all'organo politico;

j) tutte le altre competenze prive di discrezionalità politica, salvo contrarie disposizioni di legge.

3. Spettano inoltre ai responsabili dei servizi i pareri sulle proposte di deliberazioni; tali pareri vengono formulati entro il termine massimo di tre giorni dalla data in cui sono richiesti (ricevuti), e comunque in tempo utile per il completamento delle procedure, fermo restando che la richiesta deve essere formulata di regola con anticipo minimo di due giorni lavorativi per ogni organo consultivo.

4. Il visto di regolarità contabile, comprendente l'attestazione della copertura finanziaria, è reso dal responsabile del servizio finanziario entro cinque giorni dalla ricezione dell'atto.

5. Nei settori non strutturati in servizi le funzioni gestionali che l'ordinamento assegna al responsabile del servizio spettano al responsabile di settore, salvo diversa indicazione statutaria o regolamentare.

6. Spettano ai responsabili dei servizi o, in mancanza, dei settori:

- la responsabilità di procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990, relativamente a tutti i procedimenti di competenza;
- la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/1996;
- la gestione operativa delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa;
- le liquidazioni di spesa;
- mandati, reversali, bollettini e simili;
- attestazioni, certificazioni, concessioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza, purché a contenuto vincolato.

7. I compiti di cui al comma precedente possono essere delegati dal responsabile del settore o servizio ad un addetto di idonea professionalità, senza alcun vincolo di qualifica unica; la delega può essere continuativa o occasionale e deve essere notificata all'interessato.

8. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le modalità per l'individuazione di coloro che svolgono provvisoriamente i compiti di cui al presente articolo in caso di vacanza, assenza o impedimento del responsabile del settore / servizio / ufficio.

9. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 92

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 93

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituito da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate

deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.L.gvo n. 267/2000.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni con provvedimento motivato dalla Giunta; al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità delle prestazioni economiche.

Art. 94

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.L.gvo n. 267/2000 la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.L.gvo n. 286/1999.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per le rispettive competenze, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni ed incarichi esterni.

Art. 95

Messi notificatori

1. Il Sindaco, qualora non sia stato nominato il Direttore generale e nel caso in cui le relative funzioni non siano state attribuite al Segretario Comunale, attribuisce a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, la qualifica di Messo Comunale autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti assunti a tempo determinato.

2. Il provvedimento di nomina è comunicato per conoscenza al Prefetto.

3. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

4. I referti dei mezzi fanno fede fino a querela di falso.

CAPO III

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 96

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione del servizio di segreteria comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti di categoria.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 97

Funzioni del Segretario comunale

1. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto della legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

2. In particolare il Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti comunali:

a) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;

b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

c) su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri;

d) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;

e) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

f) roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

g) esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spetta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 98

Vice Segretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

ATTI - GARANZIE E CONTROLLI

Art. 99

Atti gestionali

1. Gli atti emessi per l'attività di gestione hanno la forza della determinazione.

2. Detti atti devono:

a) essere corredati dai pareri e dal visto di regolarità contabile qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata;

b) essere sottoposti al regime di pubblicazione all'albo pretorio previsto dall'art. 134 del T.U.E.L. 18-8-2000, n. 267.

3. Le determinazioni sono assunte dal responsabile del servizio competente, previa istruttoria della formale proposta demandata all'ufficio.

4. Le determinazioni sono numerate progressivamente per anno solare, per ogni singolo servizio, in apposito servizio in ordine cronologico e conservate in originale agli atti dell'ufficio competente per servizio.

5. Un'identica procedura è seguita per le determinazioni assunte dal Direttore generale, ove esiste, e/o il Segretario Comunale.

6. Nell'esercizio della competenza ad essi demandata i responsabili dei servizi, nell'assunzione dei provvedimenti, si attengono alle disposizioni di legge, ai regolamenti, alle norme di indirizzo contenuti negli atti di pro-

grammazione politica, nonché alle direttive impartite dal Sindaco.

Art. 100
Potere di direttiva

1. Agli organi collegiali ed individuali elettivi o meno) spetta il potere di direttiva.

2. Attraverso tale potere l'organo detta, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi o degli strumenti, la procedura organizzativa, le modalità di trattazione delle pratiche e degli affari, le attività da svolgere.

3. I destinatari della direttiva sono tenuti ad adeguarsi nell'ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.

Art. 101
Esercizio del controllo

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo eventuale, nei limiti delle illegittimità denunciate e secondo quanto successivamente disposto, quando un quinto dei Consiglieri Comunali ne faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzione di personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal Segretario Comunale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'organo comunale competente entro trenta giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'organo competente non ritiene di modificare la deliberazione, questa viene esaminata e sottoposta a specifica approvazione del Consiglio Comunale; la deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole e motivato della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

3. Nei casi previsti dal comma 1, i Consiglieri Comunali inviano al Sindaco la deliberazione della Giunta per la quale ritengono che sussistano vizi di legittimità. Il Sindaco sottopone la deliberazione ed i rilievi rappresentati al Consiglio entro venti giorni. Qualora il Consiglio non ritenga di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 102
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e determinazioni

1. Tutte le deliberazioni e determinazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio nella sede municipale per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tutte le deliberazioni devono essere pubblicate all'albo pretorio non oltre sessanta giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma, le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate all'albo pretorio entro quindici giorni lavorativi dall'adozione, a pena di decadenza.

4. Tutte le deliberazioni non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.

5. Nel caso di urgenza delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

6. Le determinazioni che contengono impegno di spesa o diminuzione di entrate sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, effettuato dal responsabile del servizio finanziario.

7. Tutte le altre determinazioni hanno efficacia dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

8. Le deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in genere tutti i contratti sono comunicate al Prefetto contestualmente all'approvazione all'albo pretorio.

Art. 103
Pubblicazione dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. I detti regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo a quello di scadenza della ripubblicazione.

3. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 104
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

1. Qualora gli organi comunali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede il Segretario / direttore in funzione di commissario "ad acta".

TITOLO VIII
LA RESPONSABILITÀ

Art. 105
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 106
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità penale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di

atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 107

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 108

Patrocinio legale

1. L'Ente, a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In ogni caso si sentenzia di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO IX

FINANZA E CONTABILITA' - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 109

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 110

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali, compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti, per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali altre entrate proprie anche di natura patrimoniali, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto del contribuente, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 111

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al direttore generale e al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali del Comune non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del Titolo II del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 112

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

5. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 113

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario comunale, assunto le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il Segretario Comunale, in funzione di commissario, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Segretario comunale

nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive quarantotto ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto per l'avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141, comma 2, de D.L.gvo 18-8-2000, n. 267.

Art. 114

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18-8-2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione determina l'avvio, da parte del Segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 115

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 116

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalla deliberazioni dell'Ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il Segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il Segretario comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il Segretario comunale, nella sua qualità di commissario ad acta, adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18-8-2000, n. 267.

Art. 117

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 118

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandataro e del buon padre di famiglia.

7. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta; a tal fine è invitato con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

8. L'organo di revisione accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

9. L'organo di revisione accerta la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilanci; a tal fine l'ipotesi contrattuale concordata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria è inviata a tale organismo.

Art. 119

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro cinque giorni;

c) il pagamento delle spese ordinati mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate d'ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 120

Controlli interni

1. Sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'amministrazione amministrativa;

b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza, finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali;

d) controllo strategico, finalizzato a valutare l'adequazione delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti di contabilità e sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 121

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 122

Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 123

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della Legge 7-8-1990, n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della Legge n. 127/1997.

2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni il Comune può prescindere dal parere.

Art. 124

Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento del diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese, o il risultato dell'azione amministrativa.

2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordinamento di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 125

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno cento-cinquanta elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica

in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto formale dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

6. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

7. Lo statuto e le sue modifiche, entro trenta giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

8. L'entrata in vigore di nuove leggi che emanano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia amministrativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con essa incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

9. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 126

Violazione alle norme regolamentari

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono previste con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti comunali.

2. Per le violazioni ai disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 698/1981 con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e dal limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.

3. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve la sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati al precedente 2° comma, e secondo le modalità di cui all'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Art. 127

Violazione alle ordinanze del Sindaco

1. Per la violazione delle ordinanze del Sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati, è stabilita in corrispondenza di ciascuna disposizione in apposito regolamento comunale.

2. Si applicano, per quanto compatibili, i principi e le disposizioni del precedente art. 126.

Art. 128

Violazione alle ordinanze
dei responsabili dei settori / servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei settori / servizi che hanno carattere gestionale devono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei settori / servizi devono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale le dette sanzioni sono state determinate.

Art. 129

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per l'irrogazione della sanzione con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale, se nominato, ovvero il Segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del settore / servizio cui sono attribuite tutte le competenze il capo al Sindaco o genericamente al Comune.

Art. 130

Tutela della riservatezza personale

1. Il Comune persegue i propri fini istituzionali, attiva ed organizza le proprie attività garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone e di altri soggetti, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, osservando le procedure di cui alla Legge 31-12-1996, n. 675.

Art. 131

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Il presente Statuto:

- E' stato approvato dal Consiglio Comunale in data 7 maggio 2004 con deliberazione n. 11, pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-5-2004 al 24-5-2004, senza reclami, divenuta esecutiva il 20-5-2004;

- E' stato munito degli estremi della deliberazione consiliare di approvazione;

- E' stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 14-5-2004 al 13-6-2004 per 30 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;

Comune di Garbagna Novarese (Novara)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

Art. 1 Autonomia

Art. 2 Finalità

Art. 3 Pari Opportunità

Art. 4 Regolamenti

Art. 5 Tutela dei dati personali

TITOLO II - CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 6 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

Art. 7 Territorio

Art. 8 Sede comunale

Art. 9 Albo Pretorio

TITOLO III - ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 10 Norme generali

Art. 11 Deliberazioni degli Organi collegiali

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 Composizione, elezione e decadenza

Art. 13 Durata in carica

Art. 14 Adunanze

Art. 15 Sessioni del Consiglio

Art. 16 Competenza del Consiglio

Art. 17 Commissioni consiliari

Art. 18 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 19 Obbligo di astensione dei Consiglieri

Art. 20 Incarichi ai Consiglieri

Art. 21 Dimissione del Consigliere

Art. 22 Indirizzo per le nomine e le designazioni

Art. 23 Funzionamento

Art. 24 Deliberazioni immediatamente eseguibili

Art. 25 Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 26 Gruppi consiliari

Art. 27 Linee programmatiche di mandato

CAPO III - IL SINDACO

Art. 28 Ruolo ed attribuzioni

Art. 29 Attribuzioni di amministrazione

Art. 30 Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

Art. 31 Attribuzioni di vigilanza

Art. 32 Attribuzioni di organizzazione

Art. 33 Nomina della Giunta

Art. 34 Vicesindaco

Art. 35 Mozioni di Sfiducia

Art. 36 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco

Art. 37 Divieto generale di incarichi e consulenze - obbligo di astensione

CAPO IV - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 38 Ruolo della Giunta

Art. 39 Composizione e nomina

Art. 40 Dimissioni degli Assessori

Art. 41 Revoca degli Assessori

Art. 42 Funzionamento della Giunta

Art. 43 Competenze

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Art. 44 Organizzazione

Art. 45 I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 46 Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 47 Pareri dei Responsabili dei Servizi

Art. 48 Collaborazioni esterne

Art. 49 il Segretario comunale

Art. 50 Funzioni del Segretario comunale

Art. 51 Il Direttore generale

TITOLO V - FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO

Art. 52 Potestà impositiva

Art. 53 Bilancio e rendiconto di gestione

Art. 54 Il Revisore dei conti

Art. 55 Controllo di gestione, strategico e per la valutazione del personale

Art. 56 Tesoreria

TITOLO VI - ISTITUI DI PARTECIPAZIONE**CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 57 Libere forme associative

Art. 58 Individuazione e requisiti delle Libere Associazioni

Art. 59 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 60 Diritto d'accesso e di informazione dei cittadini

Art. 61 Istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 62 Richiesta

Art. 63 Ammissibilità e proponibilità

Art. 64 Effetti del referendum

Art. 65 Svolgimento

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 66 Convenzioni

Art. 67 Consorzi

Art. 68 Unioni di Comuni

Art. 69 Accordi di programma

TITOLO VIII - SERVIZI

Art. 70 Forme di gestione dei servizi

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 71 Revisione dello Statuto

Art. 72 Entrata in vigore dello Statuto

Art. 73 Norme abrogate

Art. 74 Disciplina transitoria

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA****Art. 1
Autonomia**

1. Il Comune di Garbagna Novarese è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dallo Statuto.

2. E' titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

3. Il Comune rappresenta la propria comunità ed attraverso l'autogoverno ne cura gli interessi.

4. Si riconosce come Comune europeo ed in tale spirito si impegna ad attuare ed applicare i principi della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

5. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio, nel rispetto delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche, etniche, storiche e culturali; fonda la propria azione sui principi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia, nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali.

6. Lo Statuto ed i Regolamenti comunali garantiscono e regolano l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa impositiva e finanziaria del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

7. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

8. L'autonomia conferisce agli organi di governo ed ai Responsabili dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto ed i Regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.

**Art. 2
Finalità**

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche ed amministrative che la legge o lo Statuto gli attribuiscono.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso, le istanze, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.

3. Promuove iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

4. Il Comune ispira inoltre la sua azione alla promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione.

5. Promuove altresì attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

6. Il Comune può sostenere, fra l'altro, rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni.

7. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali ed a tal proposito conserva ed arricchisce il proprio patrimonio culturale, di storia e di tradizioni, operando affinché esso mantenga nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati di espressione dell'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità.

8. Il Comune di Garbagna Novarese, ricompreso territorialmente nell'area del Basso Novarese, persegue altresì come propria finalità l'armonico sviluppo della comunità operante in detta area; a tal fine opererà affinché siano avviate consultazioni con gli altri Enti interessati per conseguire uniformità di indirizzo nella soluzione dei problemi comuni e siano realizzati programmi di reciproco interesse, anche per l'abbattimento dei costi di gestione dei servizi.

**Art. 3
Pari opportunità**

1. Il Comune, al fine di favorire le pari opportunità tra uomini e donne:

a) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

c) può adottare provvedimenti al fine di assicurare pari dignità tra uomini e donne sul lavoro, conforme-

mente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Art. 4 Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete di modificarli ed abrogarli.

2. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

4. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale, di avviso di deposito. Essi entrano in vigore il sedicesimo giorno dal deposito.

Art. 5 Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché nella dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 6 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

Distintivo del sindaco

1. Il Comune ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone regolarmente riconosciuti e decretati e più precisamente identificati come segue:

a) Stemma:

"d'argento al leone rampante di rosso. Ornamenti esteriori da Comune".

b) Gonfalone:

"drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Garbagna Novarese".

L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune sul gambo inciso il nome. Cravatta e tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento".

(Decreto del Presidente della Repubblica in data 18/06/1949)

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiali le partecipazioni dell'Ente a una particolare iniziativa il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

6. La Giunta può organizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7 Territorio

1. Il Comune di Garbagna Novarese comprende gli agglomerati denominati Cascina Mariina, Cascina Belvedere, Cascina Brusattina, Cascina Moncucco, Cascina Buzzoletto Nuovo, Cascina Buzzoletto Vecchio e Cascina Cascinetta. Il territorio del Comune si estende per kmq 10,09 e confina con i Comuni di Novara, Trecate, Sozzago, Terdobbiate e Nibbiola.

Art. 8 Sede comunale

1. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Garbagna Novarese in Piazza Municipio n.10. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Art. 9 Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico sono individuati appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Quando non sia diversamente disposto la pubblicazione si effettua per 15 giorni consecutivi.

3. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, garantendo nel contempo la massima sicurezza per gli atti e avvisi in pubblicazione al fine di evitarne ogni possibile manomissione o asportazione.

TITOLO III ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 10 Norme Generali

1. Sono organi di Governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini del Comune in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Gli assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.

3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

6. Sono organi amministrativi, in quanto emanano provvedimenti in cui si sostanzia la volontà del Comune, il Segretario Comunale, il Direttore Generale ove nominato e i Responsabili dei servizi.

Art. 11 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,

quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione svolta dalle persone.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili dei servizi; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tale caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane d'età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Segretario e dal Presidente.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12

Composizione, elezione e decadenza

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, alla decadenza e sospensione dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 13

Durata in carica

La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Spetta al Consiglio valutare l'esistenza di tali presupposti che devono essere riportati negli atti.

Le modalità di presentazione, gli effetti delle eventuali dimissioni e la surroga del Consigliere dimissionario sono disciplinati dalla legge.

L'eventuale seggio che dovesse rendersi vacante durante il quinquennio per morte, dimissioni, decadenza o temporanea sospensione di diritto di un Consigliere è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 14

Adunanze

1. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. Egli provvede anche alla convocazione del Consiglio con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice-Sindaco, se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale; in caso di assenza del Sindaco e/o del Vice Sindaco la presidenza spetta al Consigliere Anziano.

3. Chi presiede le adunanze del Consiglio assicura anche il regolare svolgimento delle sedute, proclama l'esito della votazione ed ha il potere di mantenere l'ordine e il dovere di far osservare le leggi ed i regolamenti.

4. Il Presidente ha la facoltà, sentiti i Capigruppo, di sospendere e di sciogliere le adunanze e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

5. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

6. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee pro-

grammatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione e alla verifica degli equilibri di bilancio.

7. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza, calcolati consecutivamente, escludendo il giorno della consegna dell'avviso di convocazione e quello dell'adunanza; quelle straordinarie almeno 3 giorni prima. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

8. In quest'ultimo caso, quando la maggioranza dei consiglieri assegnati lo richieda, le deliberazioni, esaminate le motivazioni d'urgenza, possono essere differite al giorno successivo.

9. Nell'avviso di convocazione deve sempre essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione che, per le adunanze urgenti, deve essere stabilita non oltre il giorno successivo alla data di prima convocazione.

10. In caso di urgenza possono, sempre con un anticipo di almeno 24 ore, essere aggiunte altre proposte deliberative a quelle già iscritte all'ordine del giorno.

11. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. Se trattasi di proposte deliberative, le stesse devono essere inoltrate unitamente al relativo schema.

12. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi da parte di un dipendente comunale a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. La convocazione potrà avvenire anche per servizio postale.

13. L'integrazione dell'Ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi, in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

14. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

15. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della seduta, ed almeno 12 ore prima in caso di urgenza.

16. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che non si debba discutere di questioni concernenti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento.

17. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

18. Oltre al Segretario Comunale ed eventualmente ai dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza all'Assemblea, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di funzionari nonché di Responsabili di servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di Consorzi e di Società a partecipazione comunale; può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.

19. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.

20. La prima convocazione del Consiglio subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 15 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge.

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione preventiva e programmatica;

d) per eventuali revisioni e/o modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 16 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Le competenze del Consiglio comunale sono fissate dalla legge. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottati da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio comunale esercita la potestà regolamentare e finanziaria ed adotta tutti i provvedimenti di interesse generale ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

4. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

5. Il Consiglio ha la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3 sui criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi del TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali, per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione diretta dei pubblici servizi, costituzione di associazioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

g) disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione ed alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservate dalla legge: detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare;

m) ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;

n) eventuali indirizzi orientativi espressi con risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, il proprio orientamento su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità;

o) la valutazione dell'esito di referendum consultivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

7. Nel quadro della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo può suggerire comportamenti, formulare direttive e fornire pareri alla Giunta comunale ed al Sindaco, senza interferire sugli atti di loro competenza.

Art. 17 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali con il criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. La deliberazione di istituzione di una commissione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Qualora la specificità o la tecnica degli argomenti lo richiedano possono essere invitati ai lavori delle Commissioni, i rappresentanti di organismi associativi, funzionari e tecnici, rappresentanti di forze sociali, ed economiche, senza diritto di voto.

4. Le Commissioni permanenti sono prevalentemente finalizzate all'esame preliminare e preparatorio di atti deliberativi di particolare rilevanza del Consiglio onde agevolare e favorire il miglior funzionamento dello stesso.

5. Le Commissioni temporanee o speciali possono istituirsi per l'esame di determinate materie riguardanti questioni particolari la cui individuazione spetta unicamente al Consiglio Comunale.

Art. 18

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincoli di mandato.

2. E' considerato Consigliere Anziano, ai sensi dell'art 40 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

A parità di voti si intende per Consigliere Anziano il maggiore di età.

Il Consigliere Anziano esercita le funzioni indicate dalla legge e dallo Statuto.

Qualora il Consigliere sia assente o impedito le funzioni sono esercitate dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2 occupa il posto immediatamente successivo. In tal caso di assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni sono esercitate dal primo della graduatoria di anzianità dei presenti.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge ed hanno il dovere di intervenire alle sedute consiliari se risultano regolarmente convocati.

5. Le motivazioni che giustificano l'assenza da parte del Consigliere comunale alle sedute consiliari devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco, entro il quinto giorno successivo a ciascuna riunione. Il Sindaco propone al Consiglio comunale la decadenza dei consiglieri che per tre volte consecutive non hanno partecipato alle riunioni del Consiglio, senza aver presentato le giustificazioni scritte di cui sopra.

6. La pronuncia di decadenza deve essere approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, dopo comunque aver tenuto conto della facoltà concessa al Consigliere interessato di fornire eventuali cause giustificative delle assenze. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede, entro dieci giorni, alla surrogazione mediante convalida del candidato che, nella medesima lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, segue immediatamente l'ultimo eletto.

7. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione, quest'ultime da formulare mediante apposito schema.

8. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, se esistente, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 19

Obbligo di astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri, in quanto amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della deliberazione de-

vono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale.

2. L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici, solo nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 20

Incarichi ai Consiglieri

1. Il Sindaco può affidare ai singoli Consiglieri comunali specifiche attribuzioni a tempo determinato che attengono a programmi prefissati e definiti nell'ambito di materie omogenee.

2. Il Consigliere incaricato relaziona direttamente al Sindaco e fa riferimento ai Responsabili di Servizio, competenti in materia anche per le necessarie disposizioni di utilizzo di strutture.

Art. 21

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere anticipate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 23

Funzionamento

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con l'osservanza dei principi disposti dallo Statuto.

Art. 24

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Le deliberazioni del Consiglio, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi di legge, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 25

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza del-

la metà dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene in altro giorno già previsto nell'avviso di convocazione, secondo quanto indicato dal precedente art. 14, comma 9, dandone avviso ai Consiglieri assenti nella seduta di prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, i quali possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto;

d) i Consiglieri che versino nelle condizioni di cui all'art. 59, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

5. Quando la legge o lo Statuto non richiedono una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano per determinare la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni. Si computano le schede bianche e nulle.

Art. 26 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituire Gruppi consiliari dandone comunicazione al Sindaco.

2. Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i Capi-gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero dei voti dalla lista di appartenenza.

3. Ai sensi del presente articolo per Gruppo consiliare deve intendersi una pluralità di Consiglieri costituita almeno da due Consiglieri Comunali. E' ammessa la costituzione di Gruppi misti.

4. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

Art. 27 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi, sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione palese.

3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

5. E' facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, presentare al Consiglio comunale integrazioni alle linee programmatiche con adeguamenti strutturali e/o modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale nel corso del mandato.

La successiva eventuale deliberazione consiliare di adeguamento e/o modifica dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati con votazione palese.

CAPO III IL SINDACO

Art. 28 Ruolo ed attribuzioni

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il responsabile dell'amministrazione, sovrintendente alle verifiche che risultano connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco effettua le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco è membro di diritto delle assemblee dei consorzi per la gestione associata di servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle assemblee con tutti i suoi poteri, un assessore o un consigliere comunale dallo stesso prescelto.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede ex art. 50 comma 8 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

7. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerati i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

9. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo d'amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 29

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge ed in particolare, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

e) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili;

h) nomina i Messi comunali;

Art. 30

Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco quale Ufficiale di governo sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni.

2. Adotta quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili.

3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti e competenze di possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza nei confronti della popolazione.

4. Partecipa su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

Art. 31

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente servendosi o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.

Art. 32

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 33

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta di insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale con le modalità di cui al successivo art. 39.

2. Fra i componenti della Giunta il Sindaco nomina il Vicesindaco che lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento, comprese quelle di cui al precedente art. 31.

3. Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione della Giunta comunale.

4. Il Sindaco può delegare agli Assessori il compito di sovrintendere all'esecuzione dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti per settori dell'attività del Comune precisati nell'atto di delega da lui sottoscritto, controfirmato dal delegato e conservato nell'archivio dell'ente dal Segretario comunale.

5. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 34

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i.

2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni sono assunte dall'Assessore più anziano di età.

Art. 35

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da una maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 36

Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco.

1. In caso d impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino a nuove elezioni. Le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica di Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio Comunale.

3. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto affinché questi possa adottare tempestivamente conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

4. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione formata da tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

5. La procedura di verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

6. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

7. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 37

Divieto generale di incarichi e consulenze-obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire cariche ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata o diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 38

Ruolo della Giunta

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei ri-

sultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 39

Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compresi tra un minimo di due ed un massimo di quattro dallo stesso nominati, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità per la nomina alla carica di consigliere comunale.

3. Per gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità é da loro dichiarato, con l'accettazione della nomina, mediante attestazione sostitutiva resa avanti al Segretario comunale.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

5. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima adunanza successiva alla elezione, dopo il giuramento.

6. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

7. Le cause di incompatibilità, lo stato giuridico e la posizione degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazioni e i coniugi.

8. I componenti della Giunta comunale competenti in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare l'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

9. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 40

Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto.

2. Esse sono immediatamente efficaci e vengono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 41

Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, ed eventualmente provvedere, con il medesimo atto, a sua discrezione, alla nomina dei sostituti.

2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con il venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente, se del caso, ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 42

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabi-

lisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta i Consiglieri comunali, il Revisore dei conti, i Responsabili dei servizi ed i professionisti esterni opportunamente incaricati al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti della discussione.

Art. 43 Competenze

1. La Giunta comunale, ex art. 48 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune:

2. La Giunta comunale compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La Giunta collabora con il Sindaco:

a) per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e alla loro attuazione;

b) per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione espressi dal Consiglio;

c) esprimendosi con proprie deliberazioni sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale;

d) adottando motivate deliberazioni per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili degli uffici con contratto di diritto privato.

5. La giunta adotta:

a) il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;

b) le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, ai sensi del 4 comma dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

c) le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione di iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali e sportive per le quali necessita la valutazione di interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;

d) le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare;

e) le deliberazioni di approvazione dei progetti preliminari e definitivi;

f) le deliberazioni di modifica alle tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

g) le deliberazioni di nomina dei membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile di servizio interessato;

h) le deliberazioni di accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

6. la Giunta:

a) autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente, per le controversie tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l'assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi;

b) predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;

c) definisce, sentiti i Responsabili di servizi, il piano degli obbiettivi;

d) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

e) decide in ordine delle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'ente;

f) propone al Consiglio i regolamenti;

g) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale o il Segretario comunale.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 44 Organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità, di responsabilità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'ente e in funzione del programma di governo.

2. La definizione della struttura organizzativa è rimessa al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La conferenza dei servizi comunali, è composta dai Responsabili degli uffici e dei servizi e presieduta dal Segretario Comunale o, in caso di nomina, dal Direttore Generale, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. Svolge, inoltre, i compiti che ad essa vengono attribuiti dal regolamento di cui al precedente comma.

Art. 45 I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi individuati nell'apposito Regolamento di organizzazione sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti. Lo stesso regolamento stabilisce la durata dell'incarico, che non può comunque essere superiore a quella del mandato del Sindaco, e gli eventuali casi di revoca.

Art. 46 Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili dei servizi e degli uffici stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni e concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e

propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le certificazioni e le attestazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

i) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano degli obiettivi;

j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

k) gestiscono gli obbiettivi di coscienza e i lavoratori socialmente utili in servizio presso il Comune nonché promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

l) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

3. I Responsabili dei servizi e degli uffici possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare al Responsabile degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 47

Pareri dei Responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono sottoscritti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 48

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine possono essere affidate collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Per la copertura di posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, si può procedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e

con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 49

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione consortile della segreteria comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Al Segretario comunale possono essere conferiti dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Allo stesso viene corrisposta un'indennità di direzione determinata ai sensi dell'art. 44 del CCNL del 16/05/2001.

6. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli Uffici.

Art. 50

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente, e con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e attività unilaterali nell'interesse dell'ente.

d) in caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio competente o del suo sostituto può presiedere la commissione nelle gare d'appalto, di concorso e di selezione del personale;

e) esercita ogni altra funzione prevista dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 51

Il Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

2. Il Direttore deve attuare gli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione e conseguire gli obiettivi, secondo le direttive del Sindaco.

3. A tale scopo sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; i Responsabili dei servizi rispondono al Direttore delle funzioni loro assegnate e dei risultati ottenuti.

4. Quando non sia stato nominato il Direttore, il Sindaco può conferire le relative funzioni al Segretario comunale.

TITOLO V

FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO

Art. 52

Potestà impositiva

1. Il Comune è dotato di autonomia finanziaria di entrata e di spesa costituita da risorse proprie e da trasferimenti. Esso ha, a norma di legge, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e dispone delle altre entrate attribuite dalla legge.

2. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici indispensabili e quelli necessari per lo sviluppo della comunità.

3. I primi vengono finanziati principalmente con la contribuzione erariale e, in via sussidiaria, con le entrate fiscali; i servizi pubblici necessari vengono finanziati con le entrate fiscali.

4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Per i servizi pubblici vengono determinati le tariffe o i corrispettivi a carico dell'utente.

Art. 53

Bilancio e rendiconto di gestione

1. Entro i termini e con le modalità previsti dalla legge sono deliberati il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione devono favorire una lettura per programmi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza dell'azione del Comune.

Art. 54

Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della deliberazione di elezione, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 55

Controllo di gestione, strategico e per la valutazione del personale

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

3. Il Consiglio Comunale, mediante la deliberazione con cui effettua, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 267/2000, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, esercita il controllo strategico circa l'adeguatezza delle scelte compiute, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di determinazione dell'indirizzo politico.

4. Le prestazioni dei Responsabili dei servizi, nonché, i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati, sono soggetti a valutazione.

5. Alla valutazione provvede apposito nucleo denominato "nucleo per la valutazione del personale".

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina la composizione, la durata, il funzionamento e le competenze del nucleo per la valutazione del personale, fatta salva la possibilità di svolgere dette funzioni in convenzione con altri Enti.

7. Al nucleo di valutazione sono, inoltre, attribuite le funzioni previste dalla legge.

8. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutate.

Art. 56

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 10 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di fondi di casa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 57

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce le libere forme associative ed il volontariato operanti nel territorio comunale, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini

alle diverse attività presenti nell'ambito della comunità locale.

2. Si intendono per libere associazioni quelle forme associative diverse dai partiti politici e dalle associazioni sindacali, che operano nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo e senza fini di lucro, ivi incluse le Associazioni che rappresentano le minoranze etniche e religiose e ne tutelano i diritti.

Art. 58

Individuazione e requisiti delle Libere Associazioni

Il Comune prende particolarmente in considerazione le Libere Associazioni iscritte in Albi o Registri previsti dalla legislazione nazionale o regionale, nonché quelle che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione in un apposito elenco, conservato negli uffici comunali e aggiornato a cura del Sindaco, sentita la Giunta comunale. In tale elenco hanno diritto di essere iscritte le Libere Associazioni che rispondano ai seguenti requisiti:

a) che la forma associativa operi attivamente nel territorio comunale mediante l'assidua partecipazione degli associati e con il costante svolgimento di iniziative nell'ambito comunale, attraverso la promozione di finalità culturali, sociali, ricreative, turistiche e sportive;

b) che la forma associativa sia costituita in associazione riconosciuta, ovvero sia conforme a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti o 39 e seguenti del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute o di comitati;

c) che la forma associativa abbia tenuto, nel corso del precedente anno solare, almeno una assemblea degli associati residenti nel Comune;

d) che lo scopo sociale, risultante dallo statuto o dall'atto costitutivo della forma associativa, sia finalizzato alla tutela ed alla promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità locale.

2. L'iscrizione delle forme associative nell'elenco previsto dal primo comma, con il fine esclusivo di mantenere attivamente rapporti di collaborazione con il Comune, è disposto dal Sindaco, su richiesta dei legali rappresentanti della forma associativa. Ai fini dell'iscrizione, il Sindaco verifica la sussistenza in capo alle forme associative dei requisiti fissati nel primo comma, e a tal fine richiede alla forma associativa di depositare presso il Comune copia di atti fondamentali, quali lo Statuto e l'atto costitutivo, il bilancio preventivo e consuntivo con cadenza annuale nonché una dettagliata e documentata relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente e sui programmi futuri. Il Sindaco provvede, sentita la Giunta comunale, a cancellare dall'elenco le forme associative che abbiano cessato la loro attività o che comunque non abbiano più i requisiti indicati nel primo comma.

3. All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco, la forma associativa deve indicare il suo recapito nel Comune e il nominativo di un rappresentante residente nel Comune; eventuali variazioni sono efficaci solo dopo la loro segnalazione al Sindaco

Art. 59

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini comunque interessati all'adozione dei provvedimenti amministrativi intervengono nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed

ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.

3. In particolare, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento.

Art. 60

Diritto d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, trasparenza ed imparzialità.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il diritto d'accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni dai documenti stessi desumibili, il cui oggetto sia correlato con l'interesse, sopra definito, di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare.

4. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori d'interessi pubblici e diffusi, che dimostrino, con idonea motivazione, che l'esercizio del diritto di accesso è necessario per la tutela degli interessi predetti.

5. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto di ottenere il rilascio della copia degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

6. Sono sottratti al diritto d'accesso gli atti che, disposizioni legislative, dichiarano riservati o, sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

7. E' comunque facoltà del Comune adottare, in talune circostanze, sistemi di informazione e di diffusione della propria attività amministrativa complementari alla forma tradizionale delle pubblicazioni degli atti nonché, fra l'altro, qualora lo ritenesse opportuno, istituire un Notiziario Ufficiale, a cadenza periodica da inviare alla cittadinanza.

Art. 61

Istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

1. Gli elettori del Comune possono, per la superiore tutela degli interessi collettivi, rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale, ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre l'adozione di nuovi atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tali organi o la revoca dei precedenti, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi, di adozione degli strumenti di pianificazione, di disciplina dello stato giuridico e della assunzione di personale e relativa variazione di dotazione organica nonché di revisione degli Statuti.

2. Le proposte, istanze e petizioni, devono in ogni caso riguardare la migliore tutela degli interessi collettivi e vanno inoltrati al Sindaco, nonché devono essere sottoscritti da almeno un quarto degli elettori, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante firma regolarmente autenticata, osservando per l'occasione la pro-

cedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

3. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla loro presentazione, le assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. L'organo competente deve pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento e, se motivatamente impossibilitato ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prende atto del ricevimento della proposta, istanza o petizione, precisando lo stato e il programma del procedimento.

5. Il contenuto della decisione, unitamente al testo della proposta, petizione o istanza, è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

6. Il Comune può promuovere forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

7. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso confronto diretto tramite assemblea pubblica, inchieste e sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

CAPO II REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 62 Richiesta

1. E' indetto referendum consultivo quando venga richiesto da almeno il 45% (quarantacinque per cento) del corpo elettorale, rappresentato dagli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali alla chiusura dell'ultima revisione precedente la richiesta oppure dal Consiglio comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, incluso il Sindaco.

Art. 63 Ammissibilità e proponibilità

1. Il referendum, deve riguardare argomenti di esclusivo interesse locale. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) Lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento di contabilità;
- b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) gli atti relativi al personale del Comune;
- e) piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
- f) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- g) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- h) espropriazione per pubblica utilità.

2. Il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. Esso non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

3. Sono ammessi per ogni anno non più di due referendum consultivi, uno proposto dai cittadini ed uno proposto dal Consiglio comunale.

4. Il giudizio di ammissibilità e proponibilità, quando il referendum sia di iniziativa popolare, è rimesso al Consiglio comunale.

5. La proposta non ammessa non può essere ripresentata nel corso dello stesso periodo di durata in carica del Consiglio.

6. Il Referendum non è valido se non partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 64 Effetti del referendum

1. Ove la proposta oggetto di referendum ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio comunale o la Giunta, a secondo delle rispettive competenze, sono tenuti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, ad adottare apposita deliberazione, motivandola adeguatamente qualora non ritengano di conformarsi all'orientamento espresso dai proponenti.

2. Ove la proposta venga respinta la stessa non può essere riproposta prima che sia trascorso un periodo di cinque anni.

Art. 65 Svolgimento

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento.

TITOLO VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 66 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 67 Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Lo Statuto del consorzio, conformemente a quanto dispone la convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, le nomine e le funzioni degli organi consortili e deve prevedere i tempi e le modalità del recesso unilaterale e dello scioglimento del consorzio.

Art. 68 Unioni di Comuni

1. Per l'esercizio congiunto di funzioni il Comune può promuovere o aderire alla costituzione dell'unione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo Statuto individua gli organi dell'unione, le modalità per la loro costituzione e, altresì, le funzioni da svolgere e le corrispondenti risorse.

Art. 69 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sinda-

co, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dalla Regione Piemonte.

4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VIII SERVIZI

Art. 70

Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando occorra assicurare un servizio di modeste dimensioni o di particolari caratteristiche per cui non si ritenga opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale ed economica;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal comune, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma di legge.

2. Spetta al Consiglio comunale stabilire la forma di gestione dei servizi e fissare le norme per il loro esercizio nei modi previsti dalla legge.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere portata a conoscenza dell'utenza.

4. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

5. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

6. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

7. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro consiglieri e dal Presidente che vengono eletti dal Consiglio Comunale con unica votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

8. Il Direttore viene nominato con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Azienda o dal regolamento dell'istituzione e partecipa alle sedute con voto consultivo.

9. Il Presidente, i Consiglieri ed il Direttore non possono far parte del Consiglio Comunale e della Giunta

Comunale e devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità a ricoprire la carica di Consigliere comunale.

10. Il Consiglio Comunale sostituisce i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, nella stessa seduta in cui si è provveduto alla revoca o alla presa d'atto della cessazione per dimissioni o altra causa.

11. La contemporanea cessazione dall'ufficio di oltre metà dei componenti comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

12. Si applica al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende speciali e dell'istituzioni l'istituto della sfiducia costruttiva, già previsto per gli amministratori comunali.

13. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento di almeno tre componenti, ivi compreso il Presidente.

14. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano di età.

15. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16. Non è ammessa l'estensione dal voto salvo che la stessa non sia prevista dalla legge come obbligatoria.

17. Lo Statuto dell'Azienda speciale e i regolamenti comunali determinano, nell'ambito della legge le altre modalità di ordinamento e di funzionamento.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 71

Revisione dello Statuto

1. La revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l'abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

3. Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 72

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, o la sua revisione, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio.

Art. 73

Norme abrogate

1. E' integralmente abrogato il vigente statuto comunale a suo tempo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/09/1991 e tutte le successive modifiche ed integrazioni apportate con successive deliberazioni consiliari.

Art. 74

Disciplina transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto o da successive revisioni dello stesso restano in vigore i regolamenti adottati secondo la precedente legislazione, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative e con quelle dello Statuto o della sua revisione.

Comune di Neviglie (Cuneo)

Statuto comunale**ELEMENTI COSTITUTIVI****Art. 1****PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. Il Comune di Neviglie è ente autonomo locale il quale rappresenta la propria comunità secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. E' dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio statuto, regolamenti e leggi dello Stato in materia di autonomie locali.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2**FINALITA'**

1. Il Comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi, ai valori ed alle prescrizioni della Costituzione.

2. Il Comune persegue la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la collaborazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

5. Il Comune afferma la eguale dignità di tutti i cittadini, opera per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona, promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati alle scelte politiche della comunità.

Art. 3**PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4**TERRITORIO E SEDE COMUNALE**

1. Il Comune di Neviglie è costituito dai territori e dalle popolazioni del Capoluogo, del nucleo Castellerò e delle case sparse; si estende per n. 806 ettari sulla parte del suolo delimitato con il piano topografico di cui alla legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di statistica.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; in casi eccezionali il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5**ALBO PRETORIO**

1. Il Comune individua la sede più opportuna da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6**STEMMA E GONFALONE**

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso e riconosciuti ai sensi di legge.

PARTE PRIMA**ORDINAMENTO STRUTTURALE****TITOLO I****ORGANI ELETTIVI****Art. 7****ORGANI**

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco:

1. Il Consiglio ed il Sindaco sono elettivi.

2. La Giunta è l'organo collegiale nominato dal Sindaco con il quale collabora.

Art. 8**CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune ed esercita il controllo per la sua applicazione

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Le norme relative alle elezioni del Consiglio Comunale, al numero dei consiglieri ed alla loro posizione giuridica sono stabilite dalla legge.

Art. 9**COMPETENZE E ATTRIBUZIONI**

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dalla leggi nazionali e regionali, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

2. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere ed il reperimento e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10**LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

1. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento il Sindaco sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Con cadenza annuale il Consiglio Comunale provvede a analizzare e verificare tali linee unitamente allo

stato di attuazione dei programmi. Nel corso del mandato il Sindaco potrà proporre gli adeguamenti strutturali e/o le modifiche alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 11

SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

2. Gli adempimenti previsti dal comma precedente, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Consigliere anziano.

3. Nel caso di nomina di un presidente del Consiglio, gli adempimenti del comma uno, sono svolti da quest'ultimo.

4. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso sia recapitato almeno ventiquattro ore prima.

5. I vizi e le irregolarità dell'atto di convocazione sono sanati al raggiungimento dello scopo cui l'atto è preordinato.

Art. 12

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali con la presenza anche di cittadini esterni, aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, funzionari e rappresentanti di forze speciali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniquale volta questi lo richiedano.

Art. 13

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare le modalità di nomina e funzionamento e l'esercizio delle attività delle commissioni.

Art. 14

CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne nei casi previsti dalla legge.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, fra quelli proclamati eletti, ha riportato il maggior numero di voti.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Sindaco per iscritto ed immediatamente registrate nel protocollo dell'Ente. Le dimissioni sono effica-

ci dalla loro presentazione; sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio, entro dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 15

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare alle sedute delle Commissioni di cui fanno parte. Possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. I Consiglieri, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare. A tal fine il Sindaco, accertata l'assenza, comunica per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento di revoca.

6. Il Consigliere proposto per la decadenza ha diritto di presentare entro dieci giorni dal ricevimento della notificazione di inizio del procedimento e, comunque, fino alla discussione del relativo argomento in Consiglio Comunale le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire gli eventuali documenti probatori di cui il Consiglio deve prendere atto.

7. Il Consiglio delibera tenendo conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato e dall'eventuale documentazione prodotta.

Art. 16

DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Ha inoltre il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione comunale e dai suoi uffici quanto gli spetta di diritto.

2. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

3. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 17

GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale nella prima seduta del Consiglio o in quella successiva agli eventi che comportano modifiche agli assetti esistenti. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capogruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 18

NOMINA RAPPRESENTANTI

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso riservate dalla legge.

2. Nel caso di mancata deliberazione delle nomine entro i termini previsti si provvederà ai sensi delle leggi regolanti la materia.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei dirigenti. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Gli assessori preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

Art. 20 ELEZIONE E PREROGATIVE

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti nella decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre i casi di incompatibilità previsti dal secondo comma, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima seduta successiva all'elezione, dopo il giuramento.

Art. 21 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori.

2. Gli assessori potranno essere nominati tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili alla carica di consigliere comunale e non incompatibili con la medesima. Gli stessi dovranno essere in possesso delle capacità necessarie per assumere la carica da ricoprire.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio con diritto di parola, ma non di voto.

Art. 22 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Sindaco.

3. In caso di impedimento o assenza del Sindaco presiede il Vicesindaco o l'assessore più anziano di età.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta si riunisce validamente con la metà dei componenti assegnati e delibera a maggioranza dei voti.

6. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza; cura la redazione degli atti deliberativi i quali devono essere sottoscritti dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dal segretario stesso.

Art. 23 IL SINDACO

1. Il sindaco è il responsabile dell'amministrazione del comune ed in tale veste esercita le funzioni di indirizzo politico di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di nomina, indirizzo, di vigilanza, impulso, coordinamento e controllo delle attività degli assessori e delle strutture gestionali -esecutive del Comune.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

6. La rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco che la esercita nei modi previsti dalla legge.

7. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 24 COMPETENZE

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall'ordinamento e in particolare:

a) nomina i componenti della Giunta comunale li sostituisce o revoca e presiede la Giunta comunale;

b) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

c) nomina e revoca i responsabili dei servizi e degli uffici ed il segretario comunale;

d) definisce con nomina e revoca gli incarichi dirigenziali e quelli collaborazione esterna;

e) sovrintende agli uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti, impartendo direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

f) ha facoltà di delega in particolare, oltre ad attribuire agli assessori le attribuzioni che attengono a materie definite, può conferire a singoli consiglieri, dandone comunicazione al consiglio, incarichi particolari su singole materie o su specifici programmi che non comportino l'emanazione di atti con efficacia esterna e che non siano incompatibili con le funzioni proprie del consiglio comunale;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi;

j) adotta ordinanze nei limiti consentiti dalla legge;

k) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentito il consiglio comunale e le istanze di partecipazione;

l) autorizza i lavori di somma urgenza, verificata la copertura della spesa;

m) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni, società o consorzi di cui il Comune fa parte ed i concessionari dei servizi comunali svolgano attività secondo gli obiettivi indicati dal consi-

glio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

n) esercita le funzioni di vigilanza, nell'ambito delle leggi regionali e dello statuto, nei confronti di aziende enti, istituzioni, società e consorzi dei quali fa parte il Comune e dei concessionari di servizi pubblici;

o) adotta i provvedimenti necessari ed assicura l'informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali nei casi previsti dalla legge.

Art. 25

IL VICE SINDACO

1. Il vicesindaco è nominato dal sindaco in sede di costituzione della giunta.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nei casi previsti dalla legge.

3. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore più anziano d'età.

Art. 26

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quanto venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO II

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 27

PRINCIPI GENERALI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini. A tal fine l'amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune in relazione alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

Art. 28

ORGANIZZAZIONE

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune è disciplinato da apposito regolamento.

2. Si fonda sul principio della distinzione dei ruoli e delle competenze, secondo il quale i compiti di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici, mentre i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile sono attribuiti, al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, ivi compresa la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro assegnate.

3. Tale ordinamento è adottato in conformità alla legge e allo statuto e nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, e regola: la dotazione organica, l'assetto delle strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, i metodi di gestione operative, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nonché ogni altra materia organizzativa rimessa dalla legge o dallo statuto all'autonomia regolamentare dell'ente.

4. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 29

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui dipendente funzionalmente, svolge compiti di coordinamento, sovrintendenza, direzione, collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di governo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:

2. Il segretario comunale in particolare:

a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

b) attua, per quanto di competenza, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, sulla base delle direttive del Sindaco;

c) adotta, secondo le direttive impartite dal Sindaco, il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione;

d) esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza;

e) svolge funzioni di consulenza giuridica ai fini dell'elaborazione di atti normativi e programmatici, dell'adozione di progetti e della predisposizione del sistema di organizzazione degli uffici e dei servizi;

f) partecipa con funzioni consultive e referenti alle sedute della giunta e del consiglio, curandone la verbalizzazione;

g) coordina con ruolo propulsivo l'azione di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa comunale;

h) svolge gli altri compiti e le altre funzioni che gli sono attribuiti dalla legge, nonché quelli che gli vengono conferiti dal sindaco, nel rispetto della professionalità della figura.

3. Il segretario comunale, qualora non sia stato nominato il direttore generale, presiede la conferenza dei dirigenti ed è membro, di norma, degli organismi di controllo interno di cui l'amministrazione si sia dotata ai sensi di regolamento.

Art. 30

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I responsabili dei servizi sono titolari dell'attività di gestione del comune, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Organizzano e dirigono gli uffici comunali ai quali sono preposti.

3. Concorrono con gli organi di governo ad assicurare l'assolvimento dei compiti del comune ed il buon andamento dell'amministrazione, avendo cura di perseguire il soddisfacimento dei bisogni collettivi. L'operato dei dirigenti è sottoposto a verifica dei risultati conseguiti.

4. Concorrono e collaborano alle predisposizioni dei programmi annuali e pluriennali di attività che devono essere formulati dagli organi di governo, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative e che tengano conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili o necessarie.

5. Attuano i programmi finalizzati al conseguimento degli obiettivi in rapporto alle risorse loro attribuite e sono responsabili del funzionamento degli uffici cui sono preposti, del rendimento dello sviluppo professionale e della disciplina del personale alle loro dipendenze, al quale assegnano compiti e tempi di lavoro.

Art. 31

INCARICHI A CONTRATTO

1. Il Sindaco può conferire incarichi per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante stipulazione di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali incarichi sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 32

IL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali e decentrati, salve le materie sottoposte a riserva di legge.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al presente statuto, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Art. 33

RESPONSABILITA' DEL PERSONALE

1. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della qualità delle prestazioni e della osservanza dei propri doveri d'ufficio, secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento. La violazione di tali norme comporta, di volta in volta, responsabilità di carattere civile, amministrativo, contabile, penale, disciplinare.

2. La responsabilità disciplinare del personale, le sanzioni ed il relativo procedimento sono disciplinati da norme di legge, contrattuali e regolamentari.

Art. 34

CONTROLLI INTERNI

1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficienza, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con funzioni di responsabilità dei servizi;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 35

ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL COMUNE

1. Al fine di realizzare scopi sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale il comune può istituire e gestire attività per la produzione e l'erogazione di beni e servizi, nonché collaborare in tali attività con altri soggetti pubblici e privati, il tutto nelle forme ed alle condizioni previste dalla legge e dai successivi articoli.

Art. 36

SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. I servizi pubblici comunali si distinguono in servizi pubblici di rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica, così come disciplinati dalle norme vigenti.

Art. 37

SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico, regolate dal codice civile.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

4. I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 38

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione all'attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 39

PRINCIPI E CRITERI

1. Il Comune esercita, con le forme e le modalità previste nei singoli regolamenti gli autonomi poteri impositivi attribuiti dalla legge, nel rispetto dei principi costituzionali.

2. La programmazione delle attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano effettivamente acquisibili per realizzarla.

3. Il bilancio di revisione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello

sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

4. L'attività di revisore potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 40

LE RISORSE PER LA GESTIONE

1. Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed attribuite dalla regione e/o da altri enti, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e riservando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il comune ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 41

REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE SECONDA

TITOLO I

LE FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

Art. 42

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

1. Il comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la provincia, la regione e gli altri enti pubblici interessati.

Art. 43

CONVENZIONI

1. Il comune per l'espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni, con la provincia, con la regionale e altri enti pubblici apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 44

CONSORZI

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga, che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza

che in economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la provincia.

2. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del consiglio comunale, dello statuto e di una convenzione.

3. Al consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali, se applicabili, e le norme dello statuto.

Art. 45

UNIONI DI COMUNI

1. Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l'offerta di servizi e l'espletamento di funzioni, il consiglio comunale, verificandone l'opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, può costituire una unione fra Comuni.

Art. 46

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi oggetti pubblici nelle definizioni e nell'attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il comune in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per le medesime finalità il comune può chiedere che la provincia o la regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

3. Quando comporti variazione degli strumenti urbanistici vigenti l'accordo di programma deve essere autorizzato o ratificato dal consiglio comunale in conformità e nel termine previsto dalla legge.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'ambito del principio di sussidiarietà.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 48

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o di numero dei destinatari la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicità e informazione.

Art. 49 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di novanta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata.

Art. 50 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisposizione delle modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro novanta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 51 PROPOSTE

1. Almeno cinquanta cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro sessanta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 52 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 54, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 53 ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 54 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 55 INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

CAPO III REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 56 REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) Il trenta per cento del corpo elettorale,
- b) Il Consiglio Comunale;

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 57 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dai due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 58

DIRITTI DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 59

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciale e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

3. Verranno adottati tutti i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legislazione vigente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

REGOLAMENTI

Art. 60

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dell'organo competente all'adozione o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 61

ADOZIONE E REVISIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'adozione o la revisione dei regolamenti conseguenti alla revisione del presente statuto è effettuata non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della revisione statutaria.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

CAPO II
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 62
MODALITA'

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 63
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

3. Il Segretario comunale del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

ALTRI ANNUNCI

CO.A.B.S.E.R. - Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti - Alba (Cuneo)

Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Comune di Sommariva del Bosco

Il Presidente

rende noto

che con decreto del Dirigente del Servizio Amministrativo Espropri della Provincia di Cuneo n. 10 in data 22.4.2004, è stata autorizzata a favore dell'Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti, ora Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Comune di Sommariva del Bosco, descritti nel piano particellare allegato al decreto stesso, da sottoporre ad espropriazione e/o asservimento per la realizzazione di un impianto di selezione di rifiuti solidi urbani ed assimilabili nel Comune stesso (strada di accesso e tubazione fognaria a servizio).

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla avvenuta notifica agli interessati e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alba, 19 maggio 2004.

Il Presidente
Mario Bertolusso

Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. della Provincia di Biella

Graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 2 del Comune di Mongrando del 06.06.2003, per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.S.

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

Che ha provveduto a formulare la Graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 2 del Comune di Mongrando del 6.6.2003, per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.S. ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Mongrando, l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 25.

La Graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28/3/95 n. 46 e s.m.i.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Mongrando, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di Concorso.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta A.R., alla Commissione Assegnazioni Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. - Via Schiapparelli 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Mongrando.

Il Presidente

2

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di alloggi E.R.P.

E' indetto il bando di concorso generale n. 3 ai sensi dell'art. 6 Legge Regionale n. 46/95 e s.m.i., per l'assegnazione in locazione di alloggi E.R.P. e di proprietà comunale ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria o disponibili per risulta.

Le domande devono essere presentate al 3° Settore Territorio Ambiente - Ufficio Casa della Città di Borgaro Piazza Vittorio Veneto n. 12, dal 10 giugno 2004 alle ore 12,00 del giorno 30 giugno 2004.

Assessore alla casa
Carmen Auda

Il Sindaco
Giuseppe Vallone

3

Comune di Borgosesia (Vercelli)

Classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del procedimento

Visti gli atti costituenti il piano di classificazione acustica del territorio comunale;

Vista la L.R. 20/10/2000 n. 52;

Richiamato il proprio avviso di avvio della procedura della classificazione acustica del territorio comunale pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 2/10/2003;

Visti i disposti dell'art. 7 della L.R. 20/10/2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"

avvisa

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 30/4/2004 è stato approvato il "Piano di Classificazione Acustica" del territorio comunale.

Borgosesia, 26 maggio 2004

Il Responsabile del procedimento
Raffaella Dall'Aglia

4

Comune di Briga Alta (Cuneo)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 1.4.2004 "Approvazione Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

delibera

1) di approvare ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il Regolamento è composto da n. 70 articoli e n. 11 allegati;

3) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. n. 548 - 9691 del 29.7.1999,

4) di dare atto che la Commissione edilizia nella sua attuale composizione svolgerà le proprie funzioni fino alla sua naturale scadenza, dopo di che sarà soggetta alla regolamentazione prevista dagli artt. 2 e seguenti del regolamento in approvazione;

5) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul BUR ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8.7.99, n. 19;

6) di dare atto che il regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 8.7.99, n. 19, alla Giunta regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5

Comune di Calosso (Asti)

Avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica

Il Sindaco rende noto che con Deliberazione Consiliare n. 10 in data 27/04/2004, divenuta esecutiva, è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della Legge 26/10/1985 n. 447.

Il Sindaco

6

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Estratto decreto n. 37 del 31.5.2004 di esproprio dell'immobile sito in Casale Monferrato, Via XX Settembre 45 interessato dal procedimento espropriativo per la sistemazione di area da adibire a parcheggio in quartiere Ronzone

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni Ing. Luigi Deandrea
(omissis)

decreta

in favore del Comune di Casale Monferrato, di espropriare i seguenti beni necessari per la realizzazione di un parcheggio in Via XX Settembre 45 - quartiere Ronzone, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Casale Monferrato: FG.37 n.120 sub.1 e 2, FG.37 n.121 sub.1, 2, 3, 4 - intestati a Gandolfi Irma proprietà per 1/3, Marchese Andrea proprietà per 1/3; Marchese Delfina proprietà per 1/3. (omissis)

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari (omissis) e affisso all'Albo pretorio del Comune di Casale Monferrato per venti giorni consecutivi (omissis) ed eseguito mediante l'immissione in possesso (omissis).

Sarà senza indugio registrato, trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Casale Monferrato e trasmesso all'Ufficio Catasto di Alessandria per la voltura, a cura e a spese di questo Ente.

Ai sensi dell'art. 25 c. III del DPR 327/2001, dopo la trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi al bene espropriato potranno essere fatti valere unicamente sulla indennità (omissis)

Contro il presente decreto di esproprio è possibile ricorrere al T.A.R. del Piemonte, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla data di notificazione. (omissis)

La struttura responsabile del procedimento è l'Ufficio Espropriazioni con sede presso il Municipio di via Mameli 10 e il funzionario responsabile del procedimento è la dott.ssa Maura Aceto.

Il Dirigente
Luigi Deandrea

7

Comune di Cumiana (Torino)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile Settore Tecnico

- Visto l'art. 3 della Legge Regionale 21.11.1996 n. 86;

- Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 11.05.2004, esecutiva, con la quale si autorizza la declassazione e la conseguente sdemanializzazione dei tratti del vecchio troncone di strada Comunale in borgata Villar Alto individuati al catasto terreni al Foglio 22 mappale n. 262, di mq. 25,00

Foglio 22 mappale n. 263, di mq. 48,00 e nel contempo si autorizza la permuta dell'ex sedime stradale identificato a catasto al

Foglio 22 mappale n. 262, di mq. 25,00 e si dà atto di acquisire a titolo di permuta l'area di proprietà del Sig. Scaletti Giuseppe identificata al Foglio 57 mappale n. 157, di mq. 112, costituente il nuovo troncone di strada;

- Che, con medesima deliberazione, si autorizza la vendita al Signor Basso Luciano dell'area contraddistinta al Foglio 22 mappale n. 263, di mq. 48,00, al prezzo indicato nella perizia asseverata;

rende noto

Che il provvedimento di cui sopra, con la relativa documentazione, sono depositati presso la Segreteria Comunale a decorrere dal 7.6.2004 al 21.6.2004, durante i quali chiunque potrà prendere visione nell'orario di apertura degli uffici al pubblico.

Nei successivi trenta giorni e cioè dal 22.6.2004 al 21.7.2004 chiunque può presentare opposizione avverso i provvedimenti medesimi.

Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 21.11.1996, n. 86.

Il Responsabile Settore Tecnico
Domenico Maletto

8

Comune di Domodossola (Verbania)

Approvazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000

Il Sindaco

avvisa

è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000, la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29 marzo 2004, di "approvazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000".

Domodossola, 28 maggio 2004.

Il Sindaco
Gian Mauro Mottini

9

Comune di Grugliasco (Torino)

Zonizzazione Acustica del territorio della Città di Grugliasco

Si avvisa che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 25/05/2004 è stata approvata la Zonizzazione Acustica del territorio della Città di Grugliasco, come previsto dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, dall'art. 6 comma 1 punto a) della Legge 447 del 26 ottobre 1995 e dall'art. 5 della Legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000. Gli atti relativi sono depositati presso il Settore Sviluppo Compatibile della Città di Grugliasco - Piazza Matteotti, 50 (tel 011 4013284/6/2/7) e sono disponibili in visione nei giorni: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il Sindaco
Marcello Mazzù

10

Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Approvazione Piano di zonizzazione acustica comunale

Il Sindaco

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 29/03/2004 è stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52 del 20/10/2000, composto dai seguenti elaborati tecnici: relazione descrittiva - linee guida - planimetria generale.

Lanzo Torinese, 31 maggio 2004

Il Sindaco

Andrea Filippin

11

Comune di Maranzana (Asti)

D.C.C. numero 2 in data 7/4/2004 ad oggetto "Approvazione classificazione acustica del territorio comunale"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare la proposta di classificazione acustica del territorio comunale redatta dalla "Ecodata Engineering S.r.l." di Nizza Monferrato, e composta dai seguenti elaborati:

(omissis)

2) di trasmettere l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica alla Provincia di Asti ed ai comuni limitrofi;

3) di dare avviso della presente deliberazione attraverso l'affissione all'Albo Pretorio per trenta giorni, indicando l'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico;

4) di rendere nota la presente deliberazione e l'avvio della procedura mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

5) di dare atto che entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato può presentare al comune e alla provincia proposte e osservazioni;

6) di dare atto che entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

12

Comune di Mercenasco (Torino)

Classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico rende noto che con Deliberazione n. 15 del 12.05.2004 il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di classificazione acustica del territorio comunale a termini dell'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000.

La proposta di classificazione acustica è disponibile all'esame da parte del pubblico presso il Servizio Tecnico del Comune di Mercenasco (TO), Piazza Martiri della Libertà n. 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione su questo Bollettino, ogni soggetto interessato può presenta-

re al Comune di Mercenasco (TO) ed alla Provincia di Torino, osservazioni e proposte di cui l'Amministrazione Comunale terrà conto nell'adottare la Classificazione Acustica.

Mercenasco, 1 giugno 2004.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Simone Lancerotto

13

Comune di Meugliano (Torino)

Avviso approvazione del regolamento edilizio: integrazioni

Si avvisa che in data 10/05/2004 con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 sono state apportate le integrazioni alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2000 di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale composto da n. 70 articoli, n. 13 allegati e di n. 1 appendice all'art. 31, al fine di dichiarare la conformità a quello tipo formato dalla Regione Piemonte, come prescritto dal 3° comma, art. 3 della L.R. 19/99.

Meugliano, 3 giugno 2004

Il Segretario Comunale

Ezio Ivaldi

14

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 26.4.2004 - Oggetto: "Piano Esecutivo Convenzionato SUE Villaggio S. Anna - Molvisa di Fringuello Vincenzo e C. S.a.s. - Adozione variante-"

Il Funzionario

rende noto

che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.4.2004 è stato adottato il Piano Esecutivo Convenzionato (variante) presentato dal Sig. Fringuello Vincenzo - amministratore ed unico accomandatario della società "Molvisa di Fringuello Vincenzo e C. s.n.c.".

Esso è depositato, unitamente alla suddetta deliberazione, presso la Segreteria del Comune e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 10.6.2004, entro i 30 gg successivi chiunque può presentare al Comune, su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Monasterolo di Savigliano, 10 giugno 2004

Il Funzionario

Bruno Parizia

15

Comune di Montegioco (Alessandria)

Estratto deliberazione C.C. n. 9 del 28.4.2004. Classificazione acustica del territorio comunale. Approvazione

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Montegioco e rilevata l'opportunità di procedere alla sua formale adozione;

Con voti favorevoli n. 9, su 9 consiglieri votanti,

delibera

1. Di adottare la proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Montegioco composta dai seguenti elaborati tecnici:

Relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica del territorio comunale di Montegioco;

Tavola n. 1a analisi territoriale di completamento della bozza di proposta di zonizzazione acustica - scala 1:5.000;

Tavola n. 2a omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto - scala 1:5.000;

Tavola n. 3a inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti - scala 1:5.000;

2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda all'espletamento della procedura prevista dall'art. 7 della L.R. 52/2000, per la pubblicazione e l'acquisizione dei pareri e delle osservazioni di legge.

16

Comune di Moriondo Torinese (Torino)

Approvazione della proposta di classificazione acustica

Il Sindaco

rende noto che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7/4/2004 è stata approvata la proposta di classificazione acustica ai sensi della L. 447/1995 e della L. 52/2000.

Il Sindaco

Giovanni Vergnano

17

Comune di Pino Torinese (Torino)

Avviso di Affidamento di Incarico Professionale per Progettazione Preliminare - Definitiva

In riferimento al 1° comma dell'art. 62 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, si informa che questo Servizio Tecnico, non potendo svolgere le prestazioni internamente, procederà all'affidamento a soggetti esterni di cui alle lettere d), e), f) e g) del 1° comma dell'art. 17 della Legge 109/94, di provata esperienza e competenza in materia di acustica e controllo ambientale, dell'incarico di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di insonorizzazione acustica della palestra comunale della Scuola Elementare "D. Folis".

L'importo complessivo dell'opera, somme a disposizione comprese, è stabilito in Euro 100.000,00.

L'importo delle prestazioni professionali sarà corrisposto secondo il vigente tariffario professionale.

La progettazione dovrà essere svolta secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge 109/94 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione - DPR 554/99.

La progettazione dovrà essere svolta separatamente. Il progetto preliminare dovrà essere redatto nel termine di 20 giorni lavorativi. Il progetto definitivo dovrà essere svolto successivamente nel termine di 30 giorni lavorativi.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di legge e non rientranti nelle cause di esclusione ex art. 52 DPR 554/99, possono presentare la propria adesione al Protocollo dell'Ente, unitamente al proprio curriculum professionale, entro e non oltre il 28/06/2004.

La selezione sarà effettuata sulla base dell'esperienza e delle capacità professionali, così come desumibili dai relativi curricula.

Eventuali informazioni possono essere assunte presso il Servizio Tecnico Comunale al n. 011 84 33 56 (Rif. Geom. Fabrizio Dellacasa).

Pino Torinese, 27 maggio 2004.

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico
Sergio Ciccarelli

18

Comune di Pomaretto (Torino)

Avviso ai creditori. Opere di ripristino dei danni alluvionali in strada Blegieri - strada Battarello - strada Gilli - strada Clot - rio Clot Boulard

Il Responsabile dell'area Tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D. Lgs. n. 554/99

rende noto

Che l'appaltatore delle "Opere di ripristino dei danni alluvionali in strada Blegieri - strada Battarello - strada Gilli - strada Clot - rio Clot Boulard" impresa Richiardone S.a.s. di Richiardone Dino & C. con sede in Pinasca (To) Via V. Emanuele II n. 13, ha ultimato i lavori in data 05/04/2004. Chiunque vanti crediti verso di questi per indebite occupazioni, permanenti o temporanee, di aree o stabili ovvero di danni arrecati nell'esecuzione dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Pomaretto, 24 maggio 2004

Il Responsabile del Servizio
Giorgio Bonis

19

Comune di Prarostino (Torino)

Approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 52/2000,

avvisa

Che gli atti relativi all'approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica, adottati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/4/2004, sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune e sono depositati presso la Segreteria per trenta giorni consecutivi dal 21/5/04 al 21/6/04, affinché chiunque possa prenderne visione dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico.

Prarostino, 26 maggio 2004

Il Responsabile del Servizio
Ugo Tron

20

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Avviso di deposito del progetto preliminare di Variante al P.R.G.C.

Il Responsabile dello Sportello Unico

Vista la determinazione della Conferenza di Servizi del 01.06.2004, con la quale è stato preso atto dell'assenso complessivo degli enti partecipanti alla proposta di Variante al P.R.G.C. per la realizzazione di centri commerciali in frazione Pasta di Rivalta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i.

avvisa

che la determinazione della Conferenza di Servizi sopramenzionata, con tutti gli elaborati costituenti allegati alla proposta di variante è depositata presso l'Ufficio Segreteria Territorio - Ambiente per 15 (quindici) giorni consecutivi a far luogo dal giorno 3 (tre) giugno 2004 dalle ore 9,00 alle ore 12,00, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Durante il periodo di pubblicazione tutti gli interessati possono formulare osservazioni, proposte ed opposizioni.

Rivalta di Torino, 1 giugno 2004

Il Responsabile del procedimento
Mariano Russo

21

Comune di Romano Canavese (Torino)

Avviso bando di concorso assegnazione alloggi E.R.P.

si rende noto

che a partire dal 01.06.2004 e sino al 30.06.2004, ai sensi della L.R. 28.03.1995 n. 46, modificata da L.R. n° 51/1996, L.R. n° 05/1998, L.R. n° 56/2000, L.R. n° 22/2001, possono essere presentate agli Uffici Comunali, le domande per l'assegnazione in locazione di n° 8 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si rendano disponibili, presso l'edificio comunale di Palazzo Bello-no. Le condizioni e le modalità di partecipazione saranno esposte nel Bando pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni facenti parte dell'ambito Territoriale n. 19.

Le domande vanno presentate su appositi moduli disponibili presso gli Uffici Comunali dei Comuni compresi nell'ambito Territoriale n. 19.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Claudio Rizzo

22

Comune di Rovasenda (Vercelli)

Variante al P.R.G.I. - Variante in itinere

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 21/4/2004 è stato adottato il progetto di variante (variante 97 + variante in itinere) al P.R.G.I., parzialmente rielaborato ai sensi del 15° comma dell'art.15 della l.r. 56/77 e ss.mm;

Che ai sensi del 16° comma dell'art. 15 della l.r. 56/77 e ss.mm., la deliberazione e gli elaborati relativi al progetto di variante suddetto, sono depositati presso la segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dal 10/6/2004, nonché pubblicati all'Albo

Pretorio del Comune. Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione nei seguenti orari:

- Da lunedì a venerdì: dalle ore 10 alle ore 12,30;
- Sabato e domenica : dalle ore 9 alle ore 10.

Nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, limitatamente alle parti modificate, in carta semplice ed in triplice copia.

Dalla residenza municipale, 10 giugno 2004

Il Responsabile del Servizio Urbanistico
Donatella Fasanino

23

Comune di San Pietro Mosezzo (Novara)

Approvazione Piano di Classificazione Acustica. L.r. 20.10.2000, n. 52, art. 7, comma 5

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

rende noto

che con delibera n. 59 del 3.5.2004, il Commissario Straordinario ha approvato definitivamente il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Gli elaborati sono a disposizione, per la consultazione, presso l'Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico.

San Pietro Mosezzo, 10 giugno 2004.

Il Responsabile del Servizio
Claudio Miglio

24

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Espropriazione degli immobili necessari per l'ampliamento e l'urbanizzazione di Strada del Portone

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1 - In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione degli immobili necessari per l'ampliamento e l'urbanizzazione di Strada del Portone - lotti III e IV, meglio individuati nell'estratto di mappa che si allega (all. n. 1) e che costituisce parte integrante del presente decreto e descritti a catasto come segue:

Ditta n. 2): Bertone Cesare e Luigi - N.C.T.: F. 1432 n. 62 parte - mq. 583 -.

Ditta n.3): Bertone C. e L. - N.C.T.: F. 1432 n. 63 p. - mq. 382 - N.C.E.U.: F. 1432 n. 63 parte - mq. 300.

L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti del Comune, registrato, trascritto in termini d'urgenza e volturato. Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.

Art. 3 - Il presente decreto sarà comunicato alla Regione Piemonte ai sensi del c. 2 dell'art. 71 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Settore
Procedure Amministrative Urbanistiche
Virano Paola

25

Comune di Valenza (Alessandria)

Estratto da verbale di deliberazione del C.C. n. 90 in data 28/11/2002. Approvazione di nuovo piano di recupero di iniziativa privata "Palazzo Annibaldi" in Via Cavour n. 63 - 65 - 67 e Vicolo Visconti n. 1

(omissis)

Premesso:

- Che questo Comune è dotato di un Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.G.R. n. 174/6280 del 19/02/1996 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 27/3/1996;

- che nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione, facenti parte del P.R.G., all'art. 17 .1 commi 16) e 17) è ammessa la formazione di Piano di Recupero anche al di fuori degli ambiti indicati dal P.R.G.C., purché riferiti ad ambiti significativi del tessuto urbano; inoltre i piani esecutivi potranno essere attuati anche per singole parti omogenee;

- che la Società Brecos s.r.l. con sede in Via Brescia n. 63, Chiari (BS), ha presentato un nuovo progetto di Piano di Recupero riguardante il complesso immobiliare denominato "Palazzo Annibaldi" sito in via Cavour n. 63 - 65 - 67 e vicolo Visconti n. 1, redatto dall' Arch. Pier Luigi Caligaris con Studio in Valenza, V.le Oliva n. 6 e con la collaborazione del Geom. Giuseppe Rivera con studio in Alessandria, C.so IV Novembre n. 39;

- che tale Piano di Recupero è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 10.06.2002, esecutiva, ed inviato alla Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali che, esaminata la proposta progettuale, nella seduta del 19.09.2002, esprimeva il proprio parere favorevole;

- che il nuovo Piano di recupero è stato pubblicato per trenta giorni (9.7.02 - 7.8.02) e nei successivi trenta giorni (8.8.02 - 6.9.02) chiunque poteva presentare osservazioni e proposte scritte;

- che nei termini previsti ed anche successivamente non sono giunte osservazioni o proposte scritte;

(omissis)

delibera

1. Di approvare il nuovo Piano di Recupero di iniziativa privata, proposto dalla Società BRECOS s.r.l. con sede in Via Brescia n. 63, Chiari (BS), riguardante il complesso immobiliare denominato "Palazzo Annibaldi" sito in Via Cavour n. 63 - 65 - 67 e Vicolo Visconti n. 1, composto dai seguenti elaborati;

- all. 1 relazione illustrativa;
- all. 2 cartografia scala 1:10.000;
- all. 3 estratto P.R.G. scala 1:1.000;
- all. 4 estratto P.R.G. - inserimento intervento scala 1:1.000;
- all. 5 estratto catastale N.C.T. - N.C.E.U. scala 1:500;
- all. 6 planimetria del P.D.R. scala 1:200;
- all. 7 documentazione fotografica;

- stato di fatto
- all. 8 pianta piano interrato scala 1:200;
- all. 9 pianta piano terra scala 1: 200;
- all. 10 pianta piano primo scala 1: 200;
- all. 11 pianta piano sottotetto scala 1: 200;
- all. 12 pianta piano coperture scala 1: 200;
- nuova sistemazione
- all. 13 pianta piano interrato I° e II° scala 1:200;
- all. 14 pianta piano terra scala 1:200;
- all. 15 pianta piano primo scala 1:200;
- all. 16 pianta piano sottotetto scala 1:200;
- all. 17 pianta piano coperture scala 1:200;
- raffronto
- all. 18 pianta piano interrato I° e II° scala 1: 200;
- all. 19 pianta piano terra scala 1: 200
- all. 20 pianta piano primo scala 1: 200;
- all. 21 pianta piano sottotetto scala 1: 200;
- stato di fatto, raffronto, nuova sistemazione
- all. 22 prospetto via Cavour scala 1:200;
- all. 23 prospetto fronte ovest corte 1-2 scala 1:200;
- all. 24 prospetto fronte est corte 1-2 scala 1:200;
- all. 25 prospetto fronte nord corte 2 scala 1:200;
- all. 26 prospetto fronte sud corte 2 scala 1:200;
- all. 27 prospetto fronte nord corte 1 scala 1:200;
- all. 28 prospetto fronte sud corte 1 scala 1:200;
- all. 29 prospetto vicolo visconti scala 1:200;
- all. 30 tavola di calcolo plani-volumetrico stato di fatto - progetto - raffronto scala 1:200;
- all. 31 visione assonometrica dell'intervento stato di fatto progetto - raffronto scala 1:200;
- all. 32 tavola di verifica dei parametri delle norme rispetto al progetto;
- all. 33 tavola di rilievo dei materiali e delle tecniche costruttive;
- all. 34 tavola urbanizzazioni scala 1: 200;
- all. 35 tavola per il superamento barriere architettoniche;
- all. 36 relazione geotecnica;
- all. 37 tavola uso funzionale fabbricato scala 1:200;
- all. 38 norme specifiche di attuazione del piano rispetto alle norme dettate dal P.R.G.

2. Di dare atto che il presente Piano di Recupero assumerà efficacia solo successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)

Il Sindaco
Germano Tosetti

Il Segretario Generale
Fabrizia Cassola

Estratto conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Generale
Fabrizia Cassola

26

Comune di Vallo Torinese (Torino)

Esproprio immobili, occorrenti per lavori di adeguamento della sede stradale, siti nel Comune di Vallo Torinese, compresi nel fallimento della S.r.l. Costruzioni Edili di Dolza Riccardo. Liquidazione dell'indennità d'esproprio

Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale

(omissis)

decreta

Di determinare nella somma di euro 4.106,11 l'indennità provvisoria d'esproprio da corrispondere al proprietario dei beni immobili, occupati per l'esecuzione dei lavori di demolizione del fabbricato esistente sul mappale n. 18 del Fg. 3 del catasto terreni del Comune di Vallo Torinese, su via Risorgimento, per adeguamento sede stradale, di proprietà del Sig. Lo Russo Domenico (omissis) così come risultante dallo stato di consistenza redatto dai tecnici incaricati all'atto dell'immissione in possesso in data 12.6.2003, atto allegato al presente da farne parte integrante.

Il presente decreto verrà notificato all'espropriando nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili. Il proprietario espropriando entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto deve notificare all'espropriante, Comune di Vallo Torinese, se intende accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. Il pagamento dell'indennità accettata dovrà avvenire entro giorni sessanta dalla determinazione di pagamento diretto all'interessato dopo di che, in difetto, saranno dovuti gli interessi legali.

Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, sul B.U.R. della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune di Vallo Torinese.

Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale
Marcello Cornacchione

27

Comune di Varzo (Verbano Cusio Ossola)

Piano Regolatore Generale Comunale. Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56. Avviso di deposito del progetto definitivo di variante strutturale al piano regolatore generale comunale contestualmente all'adeguamento alle previsioni del P.A.I.

Con il presente avviso si comunica che mercoledì 28 aprile 2004 con Deliberazione n. 16 il Consiglio Comunale ha provveduto all'adozione definitiva della variante strutturale al P.R.G.C. vigente contestualmente all'adeguamento alle previsioni del P.A.I. ai sensi e per gli effetti della L.R. 56/77 e s.m.i.

Copia della suddetta deliberazione e degli atti relativi alla variante sono depositati a libera visione del pubblico dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per 30 giorni consecutivi (compreso i festivi) dalla data del presente avviso.

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Tecnico Comunale Massimiliano Betteo.

Varzo, 19 maggio 2004.

L'Assessore all'Urbanistica Il Responsabile del Servizio
Marco Bardinelli Massimiliano Betteo

28

Comune di Verzuolo (Cuneo)

Pubblicazione della Variante Strutturale al P.R.G.C. - Nuova area D5/4 in via Maestri del lavoro

Il Responsabile

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni

avvisa

Che gli atti della Variante Strutturale al P.R.G.C. adottata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998 e s.m.i con verbale dello Sportello Unico per le Attività Produttive Associato, Comunità Montana Valle Varaita, nella Conferenza dei Servizi in data 06.05.2004, sono depositati in libera visione al pubblico presso il Palazzo Municipale, ufficio segreteria, per la durata di 30 giorni consecutivi dal 10.06.2004 al 10.07.2004 compreso, con il seguente orario: nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, nei giorni di sabato e domenica dalle ore 8,30 alle 10,30.

Le eventuali osservazioni e proposte alla Variante Strutturale al P.R.G.C., suddetta, dovranno essere redatte in triplice copia, di cui una su competente carta bollata e presentate al protocollo generale entro le ore 12,00 del giorno 09.08.2004.

Dalla residenza municipale, 1 giugno 2004.

Il Responsabile
Giovanni Marchetti

29

Comune di Vezza D'Alba (Cuneo)

Piano Regolatore Generale Comunale. Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto definitivo con adeguamento al P.A.I.

Il Responsabile del Servizio Edilizia ed Urbanistica

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 30/03/2004, esecutiva, con la quale veniva controdedotto alle osservazioni e proposte presentate ed adottato il progetto definitivo del Piano Regolatore Generale con adeguamento al P.A.I.;

Visto l'art. 15, comma 8, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

rende noto

Che gli atti del progetto definitivo del P.R.G.C. con adeguamento al P.A.I. sono depositati in libera visione al pubblico presso il Palazzo Comunale di Vezza d'Alba per 30 giorni consecutivi e cioè dal 10/06/2004 al 09/07/2004 durante il quale chiunque può prendere visione nel seguente orario:

- dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- domenica e festivi dalle ore 9,30 alle ore 11,30

Vezza d'Alba, 10 giugno 2004.

Il Vice Sindaco
Marco Grasso

Il Responsabile del Servizio
Marco Bergesio

30

Comune di Villar Dora (Torino)

Avviso di deposito del progetto di classificazione acustica ex art. 7 della L.R. 52/2000

Il Sindaco

rende noto

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 del 27.4.2004, esecutiva, ha approvato la proposta di classificazione acustica ex art. 7 della L.R. 52/2000.

Gli elaborati contenenti la proposta di zonizzazione acustica sono in visione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale dal 20.5.2004 al 18.6.2004.

Nei successivi 60 giorni e precisamente dal 19.6.2004 al 17.8.2004, i soggetti interessati potranno presentare al Comune ed alla Provincia proposte ed osservazioni.

Villar Dora, 20 maggio 2004

Il Sindaco
Elisio Croce

31

Comune di Vinovo (Torino)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2004, esecutiva in data 16/05/2004. Variante generale al vigente P.R.G.C. Progetto definitivo adottato con deliberazione c.c. n. 15 del 21.03.2002, successivamente rettificata ed integrata con deliberazione c.c. n. 19 del 07.06.2002. Controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1. Di controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte al progetto definitivo di variante generale al vigente P.R.G.C. secondo le considerazioni e le motivazioni esplicitate nel documento denominato "DCR1: Relazione di controdeduzione alle osservazioni della Regione Piemonte trasmesse con prot. n. 16001/19.09 PPU", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. Di adottare, relativamente al progetto di cui trattasi, gli elaborati modificati, sostituiti e di nuovo inserimento di seguito elencati:

- Documenti controdeduttivi:
- DCR1: Relazione di controdeduzione alle osservazioni della Regione Piemonte trasmesse con prot. n. 16001/19.09 PPU;
- Relazioni di progetto:
- P1.1/1a: Integrazione alla Relazione Illustrativa - Pagine integrative e sostitutive all'elaborato P1.1 del progetto definitivo a seguito delle controdeduzioni alla relazione d'esame della Regione Piemonte;
- P1.1/1b: Relazione di compatibilità tra la variante urbanistica e la proposta di zonizzazione acustica;
- P1.2: Relazione Illustrativa - Quadri sinottici;
- Scheda Quantitativa dei Dati Urbani (secondo il modello fornito dalla Regione Piemonte)
- Le Tavole di P.R.G.C. (P2) così suddivise:
- P2.1: Progetto - Planimetria sintetica di P.R.G. - scala 1:25.000;
- P2.2/1: Progetto - Planimetria di progetto - scala 1:2.000;
- P2.2/2: Progetto - Planimetria di progetto - scala 1:2.000;
- P2.2/3-6-10: Progetto - Planimetria di progetto - scala 1:2.000;
- P2.2/4: Progetto - Planimetria di progetto - scala 1:2.000;
- P2.2/5: Progetto - Planimetria di progetto - scala 1:2.000;
- P2.2/7: Progetto - Planimetria di progetto - scala 1:2.000;
- P2.2/8: Progetto - Planimetria di progetto - scala 1:2.000;
- P2.2/9-12: Progetto - Planimetria di progetto - scala 1:2.000;

- P2.2/11: Progetto - Planimetria di progetto - scala 1:2.000;

- P2.3/1: Progetto - Planimetria di progetto dell'intero territorio comunale con individuazione degli ambiti di inserimento commerciale - scala 1:5.000

- P2.3/2: Progetto - Planimetria di progetto dell'intero territorio comunale con individuazione degli ambiti di inserimento commerciale - scala 1:5.000

Le Norme Tecniche d'Attuazione (P3) che comprendono:

- P3.1 Norme Tecniche di Attuazione - Prescrizioni generali e Tabelle normative;

- P3.2 Norme Tecniche di Attuazione - Schede d'Area

Elaborati idrogeologici (AT3):

- AT3.2: Allegati Tecnici - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;

- AT3.3: Allegati Tecnici - Carta delle fasce di pertinenza fluviale - scala 1:10.000;

- AT3.5: Allegati Tecnici - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:10.000;

- AT3.6: Allegati Tecnici - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:5.000;

- AT3.7: Allegati Tecnici - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (reticolato idrografico artificiale) - scala 1:5.000;

- AT3.8: Allegati Tecnici - Relazione geologica integrativa e controdeduttiva (comprendente i seguenti allegati fuori testo) :

- Modifiche ed integrazioni al progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Tavole di delimitazione delle fasce fluviali Addendum 2 - scala 1:25.000;

- Studio idraulico sul tratto urbano del Canale del Mulino;

5. Di dare atto che le modifiche introdotte in seguito alle controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte non mutano le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del progetto di variante urbanistica nonché i criteri di impostazione del medesimo;

6. Di dare atto che il predetto progetto di variante generale al vigente P.R.G.C.:

a) risulta integrato con i contenuti le informazioni di cui all'art. 20 della Legge Regionale 14/12/1998, n. 40 avente ad oggetto "Compatibilità ambientale di piani e programmi";

b) risulta adeguato ai disposti di cui alla Legge Regionale 20/10/2000 n. 52, recando le verifiche di compatibilità acustica delle previsioni di piano;

c) quantunque nel Comune di Vinovo non siano insediate industrie a rischio di incidente rilevante, tiene conto, relativamente allo stabilimento LIRI Industriale S.p.A., delle misure da adottare sul territorio in riferimento al R.I.R., così come previste dal Comune di Nichelino nell'ambito del progetto della variante strutturale n. 9 al proprio P.R.G.C.;

7. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, verrà trasmessa alla Regione Piemonte, unitamente agli elaborati tecnici, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i.;

8. Di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile Area Tecnica Servizio Urbanistica Edilizia Privata a cui viene demandata la cura di tutte le conseguenti fasi del procedimento.

Il Responsabile dell'area Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Marco Cascone

32

Comune di Zubiena (Biella)

Approvazione del Regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L.R. n. 19/99

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che il Regolamento è composto da n. 70 articoli, n. 10 modelli allegati, n. 1 appendici all'art. 31.

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

Zublena, 27 maggio 2004

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Sonimizzi

33

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 35246 del 25/05/2004 D.P.G.R. 29.7.2003, n. 10/R - Domanda presentata in data 11.05.2004 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Voglino Piera Angioletta per licenza di attingimento di acqua dal Rio Maggolino nel Comune di Asti ad uso lavaggio di irriguo

Il Dirigente del Servizio ambiente

(omissis)

determina

1. salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Voglino Piera Angioletta l'attingimento di mod. max. 0,125 di acqua dal Rio Maggolino nel Comune di Asti per uso irriguo;

2. di dare atto che è stato effettuato il pagamento del canone relativo all'anno 2004 per ciò che concerne la concessione annuale di derivazione per un importo di Euro.3,22 .

Asti, 25 maggio 2004

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

34

Provincia di Asti

Determinazione del Dirigente n. 4972 del 18 maggio 2004. Iscrizione al Registro Provinciale del Volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'organizzazione "L'Albero della Vita - p.zza SS. Cosma e Damiano, 1, San Damiano"

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) Di iscrivere al Registro Provinciale del Volontariato - Sezione Socio Assistenziale - l'Organizzazione "L'Albero della Vita - P.zza SS. Cosma e Damiano, 1 San Damiano"

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte;

4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente dell'Area
Promozione Socio-Economica
Massimo Caniggia

35

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4091 del 23/04/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29.06.2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Maccario Giancarlo per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Asti ad uso igienico. Codice Utenza AT10108.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Maccario Giancarlo la derivazione di 1,5 l/s massimi e 60 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso igienico;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 105,76 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 23 aprile 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

36

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4230 del 27/4/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 8.8.2000 alla Provincia di Asti dalla Agip Petroli - Area Commerciale di Torino, a cui è subentrata la Brixia

Finanziaria S.R.L., per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Canelli ad uso autolavaggio. Approvazione disciplinare e volturazione. Codice Utenza AT10161.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Brixia Finanziaria S.r.l. la derivazione di 1,25 l/s massimi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Canelli per uso autolavaggio;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 105,76 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, do-

vrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 27 aprile 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

37

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4353 del 30/4/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 10.8.2000 alla Provincia di Asti dal Sig. Roffinella Roberto per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Baldichieri d'Asti ad uso agricolo

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Roffinella Roberto la derivazione di 0,2 l/s massimi e 500 mc/annui di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Baldichieri d'Asti per uso agricolo;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente

determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,22 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 30 aprile 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

38

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4373 del 30/4/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 18.6.2001 alla Provincia di Asti dal C.S.R.A. per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Asti ad uso civile.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al C.S.R.A. la derivazione di 0,4 l/s massimi e 900 mc/anno di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso civile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 105,76 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 30 aprile 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

39

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4376 del 30/04/2004. D.P.G.R. 10/R 29/7/2003 - Domanda di concessione presentata in data 15.10.2002 alla Provincia di Asti dal C.S.R.A. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di San Damiano d'Asti ad uso industriale e antincendio

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al C.S.R.A. la derivazione di 2 l/s massimi e 7500 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di San Damiano d'Asti per uso industriale e antincendio;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

(omissis)

4) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis)

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi; è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali.

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Asti, 30 aprile 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente

Oreste Meschia

40

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4378 del 30/04/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 03.08.2000 alla Provincia di Asti dalla Ditta Guido Maggiora Srl per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in comune di Asti ad uso antincendio. Codice utenza AT10109

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Guido Maggiora srl la derivazione di 8 l/s massimi di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso igienico (antincendio);

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 105,76 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 30 aprile 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente

Oreste Meschia

41

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4514 del 05/05/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 31.07.2000 alla Provincia di Asti dalla Ditta S.I.P.A.C. SRL per derivazione d'acqua sotterranea

da due pozzi siti in Comune di Asti per uso industriale (di processo) e igienico

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta S.I.P.A.C. SRL la derivazione di l/s max. 7 e mc/a medi 3.200 di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso industriale (di processo) e igienico;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 1762,52 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 5 maggio 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4533 del 06/05/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 27.06.2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Pistone Giovanni a cui è subentrato il Sig. Pistone Bartolomeo per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Villanova d'Asti ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice utenza AT10434

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Pistone Bartolomeo la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Villanova d'Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 8 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 9,12 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. -

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 6 maggio 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

43

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4730 del 11/05/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata 21.06.2001 alla Provincia di Asti dall'istituto Bernardi-Semeria per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Castelnuovo Don Bosco ad uso civile

Il Dirigente Del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Istituto Bernardi-Semeria la derivazione di 6l/s massimi e 4500 mc/anno medi di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) per uso civile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 105,76 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. -

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi

che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 11 maggio 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

44

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4787 del 12/5/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 27.6.2001 alla Provincia di Asti dalla Ditta GA.R.I. di Gamarino Gianfranco & C. Snc per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Asti ad uso igienico. Codice Utenza AT10106

Il Dirigente Del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Ga.R.I. di Gamarino Gianfranco & c. snc la derivazione di 4 l/s massimi e 150 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso igienico;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 105,76 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. -

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire

l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 12 maggio 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

45

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4889 del 14/5/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 28.6.2001 alla Provincia di Asti dall'Az. Agr. Quaranta Giuseppe e Flavio S.S. a cui è subentrata L'az. Agr. Arcobaleno di Quaranta Alessio e Marco S.S. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Buttigliera d'Asti ad uso agricolo. Approvazione disciplinare e volturazione. Codice Utenza AT10134.

Il Dirigente Del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Az. Agr. Arcobaleno di Quaranta Alessio e Marco s.s. la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Buttigliera d'Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 8 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 9,12 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. -

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 14 maggio 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

46

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 4907 del 17/5/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 28.07.2000 alla Provincia di Asti dalla Ditta Trust S.r.l. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso produzione di beni e servizi

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Trust S.r.l. la derivazione di 5 l/s massimi e di 3.000 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per produzione di beni e servizi (usi di raffreddamento e usi direttamente connessi con il processo produttivo);

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 1762,52 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 17 maggio 2004.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

47

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 5078 del 21/5/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29.06.2001 alla Provincia di Asti dall'Az. Agr. Marchese Livio di Raul Marchese per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Berzano San Pietro ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente Del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Az. Agr. Marchese Livio di Raul Marchese la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Berzano San Pietro per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 4 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,22 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Am-

ministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. (omissis) -

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 21 maggio 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

48

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 5102 del 21/05/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29.10.2001 alla Provincia di Asti dalla Società Italiana per Il Gas per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in comune di Asti ad uso industriale e igienico. Codice Utenza AT10040

Il Dirigente Del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Società italiana per il gas la derivazione di 11 l/s massimi e 1000 mc/anno medi di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso industriale e igienico (antintendio);

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 521,80 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. -

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 21 maggio 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

49

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 5104 del 21/05/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 26.07.2000 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente dalla Ditta RFT S.p.A. per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Villanova d'Asti (AT) ad uso industriale

Il Dirigente Del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta RFT S.p.A. la derivazione di 88 l/s massimi e 470.0000 mc/anno di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Villanova d'Asti (AT) per uso produzione di beni e servizi (industriale e di raffreddamento);

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 6076,11 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. -

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 21 maggio 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

50

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 5103 del 21/05/2004. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29.06.2001 alla Provincia di Asti dalle Ditte Balbo e Mussetto snc e Garelli e Scavino S.p.A., a cui è subentrata la Ditta Perosino S.p.A., per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in comune di Asti ad uso igienico. Codice utenza AT10041

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alle ditte Balbo Mussetto snc e Perosino SpA, con sede in C.so Alessandria 561 ad Asti, la derivazione di 7,2 l/s massimi e 1030 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso igienico e antincendio;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condi-

zioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 105,76 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. -

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

- (omissis) -

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. - (omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 21 maggio 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

51

Provincia di Cuneo

Decreto n. 11 del 11/5/2004. Lavori per la realizzazione di pista ciclabile "Colle di Tenda - Cuneo 1° stralcio". Occupazione d'urgenza terreni

(omissis)

decreta

Art. 1 di disporre, in favore della Provincia di Cuneo, l'occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori di realizzazione di pista ciclabile "Colle di Tenda - Cuneo 1° stralcio", descritti nel Registro dei proprietari da espropriare e nelle planimetrie catastali dei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante e Vernante allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

Art. 2 di dare atto che l'occupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta per un massimo di anni cinque dalla data di immissione nel possesso;

Art. 3 la Provincia di Cuneo, in quanto Ente espropriante, provvederà alla corresponsione agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, dell'indennità stabilita dalla Commissione competente per territorio, ai sensi della Legge 865/71 e s.m.i art. 16, utilizzando le somme all'uopo previste nel quadro economico del progetto;

Art. 4 Il geom. Campagno Silvio dello "Studio Tecnico Geodue di Campagno Silvio e Oggero Giampaolo" - P.zza Galimberti, 6 - 12100 Cuneo (omissis) è incaricato di introdursi nelle proprietà private di cui agli allegati al presente provvedimento, nel termine di tre mesi dalla data del presente Decreto, per procedere alla redazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in possesso degli immobili;

Art. 5 del sopralluogo necessario alla compilazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso sarà dato avviso ai proprietari almeno 20 giorni prima dell'accesso come da integrale attestazione catastale;

Art. 6 Il verbale di immissione nel possesso sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o rifiuto, con l'intervento di due testimoni. Al contraddittorio sono ammessi l'eventuale fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante. Questi ultimi sono avvisati a cura dei proprietari catastali cui è demandato il compito anche di rendere noti all'Amministrazione precedente eventuali passaggi di proprietà successivi all'inizio della procedura espropriativa;

Art. 8 il presente provvedimento redatto in carta semplice ai sensi dell'art. 22 della Tab. allegato B) del DPR 26/10/1972 n. 642, verrà notificato nelle forme di legge agli aventi diritto, depositato presso la Segreteria dei Comuni interessati per 20 giorni nonché pubblicato per estratto sul B.U.R. Piemonte;

Art. 9 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

per Il Dirigente Settore Segreteria Generale Servizio Amministrativo Espropri

Il Segretario Generale
Benedetto Buscaino

52

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 180 del 18 maggio 2004. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Organizzazione "Corpo Volontario Antincendi Boschivi Squadra Bernezzo Cervasca e Vignolo"

Il Responsabile del Centro di costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Organizzazione "Corpo Volontario Antincendi Boschivi Squadra Bernezzo Cervasca e Vignolo", con sede legale ed operativa in Palazzo Comunale -12010 Bernezzo, al nr. 252 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta- spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

53

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P 1515 del 25 maggio 2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P 1515 del 25 maggio 2004.

"Vista la domanda istanza in data 4.2.2004 della Soc. Acque Potabili S.p.a. di concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di Vinovo in misura di l/sec massimi 40 e medi 30 ad uso potabile (mc/anno 945.000); Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo D.P.G.R. in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma 1 lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...".

Visto il D.P.G.R. n. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 4.2.2004 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR della presente ordinanza a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento all'Albo Pretorio del Comune di Vinovo.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 7/7/04 con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio del Comune di Vinovo; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci Legali e avvisi del sito Internet della Regione, eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. G. Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Autorità d'ambito Torinese

A.T.O. 3, Torino; A.S.L. n. 8, Chieri; Comune di Vinovo; Società Acque Potabili, Torino.

(omissis)

Torino, 25 maggio 2004

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

54

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Asti - Assessorato Ambiente - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di rinnovo ed ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia in località "Margheria" situata nel comune di Revigliasco (AT) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 21.05.04 la Ditta Asticave s.n.c. di Dente Dacasto & C., con sede legale e domicilio fiscale in fraz. Perosini, 14010 Antignano (AT), (omissis), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, Asti, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di rinnovo ed ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia in località "Margheria" situata nel comune di Revigliasco (AT) - prot. n. 39078 del 21.05.04.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", tramite pubblicazione effettuata in data 21.05.04.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale - piazza Alfieri, 33 - Asti, dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, in Asti, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 6 e all'articolo 14, comma 5 della l.r. 40/1998 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott. Oreste Meschia - Tel 0141-433208 - Dirigente del Settore Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Angelo Rossi - Tel. 0141.433305 - e-mail: rossia@provincia.asti.it, responsabile dell'Ufficio di deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale

amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. - 1) Progetto "Derivazione di acqua dal torrente Pellice ad uso idroelettrico - Centrale Mazzonis", Torre Pellice. 2) Progetto "Derivazione di acqua dal torrente Pellice ad uso idroelettrico - Centrale ex-Abrard", Torre Pellice. Proponente: PIXEL s.r.l., Torino

1) Si comunica che la Pixel s.r.l. con sede legale in Torino, c/o Consuledit, C.so Trapani n. 150, 10141 Torino, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. N. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "Derivazione di acqua dal torrente Pellice ad uso idroelettrico - Centrale Mazzonis", Torre Pellice, rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

2) Si comunica che la Pixel s.r.l. con sede legale in Torino, c/o Consuledit, C.so Trapani n. 150, 10141 Torino, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. N. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "Derivazione di acqua dal torrente Pellice ad uso idroelettrico - Centrale ex-Abrard", rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e, trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto e' da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. la responsabile dei procedimenti indicati ai punti 1) e 2) e' l'arch. Marta Petruzzelli del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i.. Progetto di impianto idroelettrico in Valle Cravariola, nei Comuni di Premia (VB) e Montecrestese (VB), presentato dalla Sig.ra Savio Angela - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente

alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i.

In data 26/05/2004 la Sig.ra Savio Angela, (omissis) ha depositato presso l'Ufficio di deposito dei progetti provinciali - 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di impianto idroelettrico in Valle Cravariola, nei Comuni di Premia (VB) e Montecrestese (VB), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 27439 del 26/05/2004) ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 26/05/2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 26/05/2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Claudio Giannoni, tel. 0323/4950252, 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Claudio Giannoni

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i.. Progetto di derivazione d'acqua per usi idroelettrici dal Rio Graglia nei Comuni di Trontano (VB) e Masera (VB), presentato dal Sig. Marchetti Pietro - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i.

In data 19/05/2004 il Sig. Marchetti Pietro, (omissis) ha depositato presso l'Ufficio di deposito dei progetti provinciali - 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25,

28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di derivazione d'acqua per usi idroelettrici dal Rio Graglia nei Comuni di Trontano (VB) e Masera (VB) allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 26254 del 19/05/2004) ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 19/05/2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 19/05/2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Claudio Giannoni, tel. 0323/4950252, 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Claudio Giannoni

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94. Richiesta di nulla osta per due attraversamenti in cavi staffati ai ponti con linea elettrica MT a 15 kV del corso d'acqua pubblica Torrente Ellero in Comune di Roccaforte Mondovì

Procedimento: Richiesta di nulla osta per due attraversamenti in cavi staffati ai ponti con linea elettrica MT a 15 kV del corso d'acqua pubblica Torrente Ellero in Comune di Roccaforte Mondovì

Data di avvio: 10 maggio 2004

N. di protocollo dell'istanza: 23382

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 120

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico:C.so Kennedy, 7 bis -Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R..

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 241/90 - Sig. Ferrero Piero - Opere di difesa spondale lungo il rio Sordo in Loc. Salmazza del Comune di Farigliano

Procedimento: Sig. Ferrero Piero - Opere di difesa spondale lungo il rio Sordo in Loc. Salmazza del Comune di Farigliano

Data di avvio: 12 maggio 2004

N. di protocollo dell'istanza: 24145

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. A. Rivero

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico:C.so Kennedy, 7 bis -Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R..

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Sig.ra Ribotta Domenica - Realizzazione e interro tubazioni ad uso agricolo e nuova vasca di captazione zona Rio Rocca Nera nei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte

Procedimento: Sig.ra Ribotta Domenica - Realizzazione e interro tubazioni ad uso agricolo e nuova vasca di captazione zona Rio Rocca Nera nei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte.

Data di avvio: 12 maggio 2004

N. di protocollo dell'istanza: 24148

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gi Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico:C.so Kennedy, 7 bis -Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R..

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94 - Richiesta di nulla osta per un attraversamento in cavo staffato al ponte con linea elettrica bt a 0.220/0.380 kV del corso d'acqua pubblica Rio S. Anna in Comune di Bernezzo

Procedimento: Richiesta di nulla osta per un attraversamento in cavo staffato al ponte con linea elettrica bt a 0.220/0.380 kV del corso d'acqua pubblica Rio S. Anna in Comune di Bernezzo.

Data di avvio: 17 maggio 2004

N. di protocollo dell'istanza: 24835

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 120

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico: C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R..

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94 - Richiesta di nulla osta per un attraversamento in cavo staffato al ponte con linea elettrica MT a 15 kV del corso d'acqua pubblica Rio Tagliata in Comune di Saluzzo

Procedimento: Richiesta di nulla osta per un attraversamento in cavo staffato al ponte con linea elettrica MT a 15 kV del corso d'acqua pubblica Rio Tagliata in Comune di Saluzzo

Data di avvio: 17 maggio 2004

N. di protocollo dell'istanza: 24853

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 120

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico: C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R..

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94 - Signori Boglione Luciano e Trissino Ada - Realizzazione di piccolo ponte per accesso carraio e pedonale - Rio Vallon Brignola in Comune di Roccaione - occupazione sedime demaniale

Procedimento: Signori Boglione Luciano e Trissino Ada - Realizzazione di piccolo ponte per accesso carraio e pedonale - Rio Vallon Brignola in Comune di Roccaione - occupazione sedime demaniale

Data di avvio: 18 maggio 2004

N. di protocollo dell'istanza: 25216

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico: C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R..

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Risorse Idriche

XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Opere connesse del servizio idrico integrato - Programma di infrastrutturazione nei territori delle Comunità Alta e Bassa Valle di Susa. Progetto definitivo di "Adeguamento e completamento depuratori esistenti in Comune di Cesana Torinese" - intervento n. 51. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

La Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche in data 1 giugno 2004 al prot. n.4845/24.0 ha ricevuto la nota prot. n.28816 del 1 giugno 2004 con la quale la Società Metropolitana Acque Torino Spa (SMAT Spa), con sede legale in Torino, C.so XI febbraio 14, ha trasmesso gli elaborati progettuali e la domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9 della L. 285/00 nonché la richiesta di Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR n. 357/97 secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, relativi al progetto in argomento localizzato nel Comune di Cesana Torinese.

Data di avvio del procedimento: 1.06.2004

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 41-7279 del 7.10.2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche - Via Principe Amedeo 17 - Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00) per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati alla Direzione regionale Pianificazione Risorse Idriche, Settore Disciplina Servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente responsabile del Settore Disciplina Servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche (tel. 011 43245196); per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Fiero Bianchi, funzionario del medesimo Settore (tel. 011 4324500).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Orazio Ruffino

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Risorse Idriche

XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Opere connesse del servizio idrico integrato - Programma di infrastrutturazione nei territori delle Comunità Alta e Bassa Valle di Susa. Progetto definitivo di "Realizzazione collettore fognario di collegamento da Claviere a Cesana Torinese" - intervento n. 52. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

La Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche, in data 1 giugno 2004 al prot. n. 4846/24.0, ha ricevuto la nota prot. n. 28818 del 1 giugno 2004 con la quale la Società Metropolitana Acque Torino Spa (SMAT Spa), con sede legale in Torino, Cso XI febbraio 14, ha trasmesso gli elaborati progettuali e la domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9 della L. 285/00 nonchè la richiesta di Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/97 secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, relativi al progetto in argomento localizzato nei Comuni di Cesana Torinese e Claviere.

Data di avvio del procedimento: 1.06.204

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 41-7279 del 7.10.2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche Via Principe Amedeo 17 Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati alla Direzione regionale Pianificazione Risorse Idriche, Settore Disciplina Servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente responsabile del Settore Disciplina Servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche (tel. 011 43245196); per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Fiero Bianchi, funzionario del medesimo Settore (tel. 011 4324500).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Orazio Ruffino

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA



Sacra di San Michele

Abbazia singolare e imponente
fondata prima dell'anno Mille, la Sacra di San Michele,
che dalla vetta del Monte Pirchiriano domina
lo stretto ingresso della Valle di Susa, è stata per secoli
uno dei più attivi centri benedettini piemontesi.
Per le testimonianze di spiritualità, d'arte e di cultura,
nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità,
nel 1994 la Sacra è stata riconosciuta,
con legge regionale, quale monumento simbolo del Piemonte.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.